

seduta n. 122 del 11 giugno 1997

Presidenza del Presidente Tretter
Vorsitzender: Präsident Tretter

Ore 10.14

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

DENICOLO': (Sekretär):(ruft die Namen auf)
(segretario):(fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Signori consiglieri la seduta è aperta.

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Andreotti, Delladio, Ianieri, Saurer e Vecli.

Prego dare lettura del processo verbale della precedente seduta.

DENICOLO': (Sekretär):(verliest das Protokoll)
(segretario):(legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Ci sono delle osservazioni al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale è approvato.

Procediamo con la trattazione dell'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 86: Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige), (presentato dalla Giunta regionale).**

E' in discussione l'art. 3. Si è iscritto a parlare il cons. Gasperotti.

GASPEROTTI: Grazie Presidente. Ieri il collega Dalbosco aveva chiesto alla Giunta una precisa richiesta, al fine di capire meglio quali sono i confini dell'organizzazione dei servizi sul territorio prestati dai comuni e dagli enti locali. I dubbi erano riferiti alla dimensione di queste associazioni, di questa attività e la diversità dei servizi comporta necessariamente anche diversità dell'ampiezza degli stessi consorzi o le opportunità di mettersi in consorzio o in associazione fra comuni.

Rimane comunque da sciogliere un problema fondamentale, che è legato alla proprietà degli immobili o comunque dei servizi in quanto tali, il separare in maniera netta la gestione dei servizi con la proprietà degli impianti. Se in Trentino si vuole affrontare questo problema in maniera diversa dell'Alto Adige, è una scelta politica che la Giunta ha proposto e lo vediamo in questo disegno di legge, non mi trova d'accordo per questo motivo.

L'altra è che rimane non chiaro la definizione di proprietà e di gestione dei servizi. Abbiamo già visto sul territorio del Trentino scarsi sistemi di potere, li definisco così, per raggiungere il monopolio della gestione dei servizi e questo monopolio è

esercitato dalle più grosse aziende dei servizi presenti già sul territorio, un sistema che lo possiamo definire di colonizzazione, questo è il rischio vero.

Allora se i comuni possono esercitare liberamente l'opzione di associarsi per fornire servizi di qualità e di quantità, nella legge si dice in maniera diversa, saremo noi a vedere gli spazi, le superfici ottimali, saremo noi legislatori provinciali a definire i confini ottimali per la gestione dei servizi.

Allora non sono io che propongo la liberalizzazione e magari la privatizzazione dei servizi, ma se voi, che sostenete il contrario, volete attuare fino in fondo la concorrenza, dovete lasciare libero campo alle proposte economiche presentate dai singoli soggetti per la gestione dei servizi.

L'Azienda municipalizzata di Brescia può offrire, in maniera ottimale, dal punto di vista della qualità e anche economica, servizi al comune di Massimeno, perché lo escludete in via di principio, non dovrebbe essere così e qui si esclude dicendo: i comuni possono consociarsi per raggiungere l'obiettivo; di fatto poi sul territorio della Vallagarina succede il contrario, la SM ha costituito una Spa e questa fa da monopolio di gestione in quella valle.

Ecco sfumato il vostro obiettivo della concorrenza, parlo con la maggioranza, quella che vorrebbe vedere tutto privato, è andato in fumo perché soggetti pubblici, alternativi a quelli esistenti, non è possibile la costituzione, in quanto esaurite le possibilità di associarsi, è rimasto solo un comune per adesso libero da questa associazione, è il comune di Isera, che per motivi diversi, che posso non condividere, ha espresso una volontà di non adesione.

Questo è il risultato di uno sforzo di raggiungere l'ottimizzazione della qualità di servizi, che poi va in fumo per effetto contrario, il più grosso si mangia il più piccolo e svanisce la possibilità di operare quella scelta, che è di concorrenza libera fra soggetti comunali.

Questo art. 3 supera di fatto le comunità montane, l'assessore provinciale Bondi diceva che non è vero, lascia la libertà ai comuni di associarsi come vogliono e possono anche associarsi in maniera adeguata, per rispondere, come è previsto dalla legge nazionale, le funzioni delle comunità montane.

Di fatto le comunità montane nel resto d'Italia operano in maniera discreta, la legislazione delle comunità montane nelle regioni Toscana, Emilia, Marche, Umbria, Piemonte, Lombardia è una legislazione nuova, fresca, si sta pensando ad una possibilità di elezione diretta di queste comunità montane e noi, attraverso il meccanismo subdolo dell'ottimizzazione dei servizi bruciamo questa possibilità, che è quella della costituzione di comunità montana volontaria, non preconstituita o confezionata in sede legislativa, ma volontaria.

Questo è il dato negativo di questo art. 3, che fondamentalmente è quello che lega tutto il disegno di legge. L'opportunità negata di costituire a livello territoriale organizzazioni dei servizi, che siano legate in maniera uguale, legate da una legge uguale a livello regionale. Si dice che la legge sarà una legge provinciale, altro dato negativo e che considero una mancanza di capacità di sintesi o comunque di progetto politico unitario di questa Giunta, rivolto alle due Province di Trento e di Bolzano.

Ecco la mancanza di volontà di propositi politici unitari della Regione, neanche qui la Giunta regionale è riuscita a mantenere un ruolo unitario nel progetto e nella legge, è scappata per la finestra, dando una soluzione per il Trentino diversa da quella dell'Alto Adige. Cosa volete? Che poi ci sia qualcuno che sostiene che le due Province devono essere regolate dalle stesse leggi? Nemmeno leggi di indirizzo, perché questa dovrebbe essere una legge di indirizzo regionale, che vale sia per il Trentino che per l'Alto Adige.

Questa mancanza di indirizzo unitario della Regione nei confronti delle realtà provinciali dà il segno della crisi politica effettiva di questa Giunta e di quanto poco ci sia nel progetto a lungo termine e di molto a tempi brevi, quei progetti che si consumano in pochi secondi, come quello che verrà fra poco in aula, riferito al finanziamento straordinario per le camere di commercio, vedete che anche lì si vive non alla giornata, forse al giorno dopo o al giorno prima.

Questa è la mancanza di questa Giunta regionale, non c'è un progetto a lungo termine e la mancanza di questo progetto a lungo termine favorisce tutte le forze che vogliono distruggere, di fatto questa realtà, che è regionale e questo ruolo della Regione all'interno dei nostri territori, dei nostri confini. I cittadini di questa Regione non ne traggono beneficio di questo vivere alla giornata, men che meno quando si parla solo in funzioni tecniche e non politiche della soluzione dei problemi che la gente ha giornalmente, compreso quello dei servizi, che è contenuto nell'art. 3.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter, ne ha la facoltà.

BENEDIKTER: Mir tut es leid. Jetzt erfolgt ja die Stellungnahme zum Artikel insgesamt und ich muß das wiederholen, was ich schon ich weiß nicht wie oft gesagt habe.

In diesem Artikel heißt es fünfmal, daß mit Landesgesetz festgesetzt wird, welche Funktionen auf der Grundlage des Zusammenschlusses von den Gemeinden ausgeübt werden, dann weiter im Landesgesetz wird festgesetzt, welche Funktionen von den Gemeinden ausgeübt werden, weiters wird festgesetzt, nach welchen Modalitäten und innerhalb welcher Fristen die Gebietsbereiche festzulegen sind, innerhalb derer die Formen zur Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden auszuüben sind und schließlich im Landesgesetz kann vorgesehen werden, daß aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Leistungsfähigkeit besondere öffentliche Dienste auf der Grundlage des Zusammenschlusses für verschiedene größere Gebietsbereiche eingerichtet werden und schließlich im Landesgesetz werden die Modalitäten für die Einrichtung der Formen der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden laut Absatz 2 und 3 innerhalb der Gebiete festgesetzt.

Wenn man das liest, dann sagt man sich, daß ja damit die Region die Zuständigkeit hinsichtlich der Ordnung der Gemeinden und der Ordnung der öffentlichen Körperschaften auf die Provinzen überträgt, damit diese sie gesetzlich regeln. Denn wenn ich sage, im Landesgesetz wird festgesetzt, welche Funktionen auf der Grundlage des Zusammenschlusses von den Gemeinden ausgeübt werden, die eine

niedrigere als die im oben genannten Gesetz angegebene Bevölkerungszahl aufweisen, sowie welche Verwaltungsformen mit gemeinsamer Führung anzuwenden sind und dann noch welche Funktionen von den Gemeinden ausgeübt werden, indem sie die Organisationseinheiten einer anderen Gemeinde oder die für die gemeinsame Führung eingerichtete Struktur in Anspruch nehmen, dann übertrage ich damit die Ordnung der örtlichen öffentlichen Körperschaften. Aufgrund meiner Erfahrung, die ja immerhin zurückreicht auf 50 Jahre, gehört das zur Ordnung der Gemeinde und kann nur durch Regionalgesetz geregelt werden und nicht von der Region mit Gesetz auf die Provinz übertragen werden. Das ist einwandfrei Gegenstand der Gemeindeordnung, abgesehen von der Frage, daß auch nicht mit Regionalgesetz die Gemeinden gezwungen werden können, sich zusammenzuschließen. Das ist einwandfrei verfassungswidrig, weswegen ich selbstverständlich gegen diesen Artikel stimme und auch für meinen Teil über den Regierungskommissär Rom darauf aufmerksam machen werde, daß hier eben die Region eine verfassungswidrige Bestimmung verabschiedet hat.

Es kommt dann noch in späteren Artikel, aber hier wird gleich fünfmal mit Regionalgesetz etwas auf die Provinzen übertragen, was nur die Region gesetzgeberisch ausüben kann. Ich glaube, wir haben das schon oft genug gesagt. Ich verstehé wirklich nicht, warum die Region mit Regionalgesetz bestimmt, daß Gemeinden sich zusammenschließen müssen. Auch ist dann die Frage, daß sie nicht die Gemeinden in ihrer Gemeindeautonomie zwingen kann, sich zusammenzuschließen, sondern man kann es anregen, man kann es fördern, aber man kann die Gemeinden nicht zwingen, weil gemäß Verfassung der Autonomiebegriff nur für die Gemeinden und für die Provinzen gilt, abgesehen von der Region und abgesehen von den autonomen Provinzen.

Ich verstehé wirklich nicht, wennschon hätte sich ja dasselbe die Region vorbehalten können, mit Regionalgesetz diese Dinge, diese Vorhaben, was hier aufgezählt wird, mit Gesetz durchzuführen, z.B. nach welchen Modalitäten und innerhalb welcher Fristen die Gemeinden die Gebietsbereiche festlegen, innerhalb derer die Formen zur Zusammenarbeit zwischen Gemeinden laut Absatz 2 und 3 auszuüben sind, oder daß aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Leistungsfähigkeit besondere öffentliche Dienste auf der Grundlage des Zusammenschlusses für verschiedene und größere Gebietsbereiche und durch die Verwaltungsformen laut Artikel 41 eingerichtet werden und die Modalitäten für die Einrichtung und die Formen der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden laut Absatz 2 und 3 innerhalb der Gebiete laut Absatz 4 sowie die Modalitäten für die Versetzung des Personals, Übergabe der Güter und der Übergang der weiteren Rechtsverhältnisse festgesetzt werden.

Das sind doch einwandfrei Gemeindeangelegenheiten, die nur durch Regionalgesetz geregelt werden können, wobei immer noch die Frage besteht, auch wenn die Region das täte, ob sie mit Gesetz die Gemeinden zwingen könnte sich zusammenzuschließen. Auch dagegen gilt der Grundsatz eben der Gemeindeautonomie, wie er im Gemeindeautonomiereformgesetz 142 von 1990 klar vorgeschrieben ist und die Region ihn übernommen hat. Der Verfassungsgerichtshof hat heuer festgestellt, daß

mit Regionalgesetz Nr. 1 von 1993 diese Grundsätze aus dem staatlichen Reformgesetz richtig übernommen worden sind.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Taverna, ne ha la facoltà.

TAVERNA: Signor Presidente, riteniamo che l'art. 3 di questo disegno di legge sia l'articolo più importante e che fino a questo punto il dibattito ha confermato questa mia impressione. Nel corso dell'intervento che ho svolto ieri, a sostegno di uno dei numerosi emendamenti presentati all'art. 3, ho sostenuto e questa mia interpretazione non è stata da alcuno contestata, quindi devo ritenere che abbia fondati motivi di consenso in termini obiettivi, ho detto che questo art. 3 è una sorta di intreccio incestuoso, per quanto riguarda le competenze che sono attribuite alla Provincia e alla Regione.

Perché intreccio incestuoso? Perché questa formulazione lascia aperta una critica di fondo all'impostazione dell'art. 3, vale a dire una inerzia esplicita nelle competenze della Regione, quale ente a cui è affidata la competenza in materia di ordinamento e convengo sugli interventi numerosi, sostenuti dal collega Morandini proprio ieri quando alla stregua di valutazioni di carattere giuridico, a mio giudizio assolutamente fondate, egli ha dimostrato come l'art. 3 sia un articolo che innova in modo eversivo lo stato del diritto positivo per quanto riguarda la competenza di natura ordinamentale a carico della Regione.

Il parere che l'assessore competente ha letto, ci conferma, nella valutazione estremamente negativa, che noi vogliamo attribuire a questo contestatissimo art. 3. Nel parere citato si parla di coordinamento necessario tra la norma che regola la competenza dell'ordinamento della Regione e la norma che impone alla provincia competenze di indirizzo politico e quindi una volta che questi concetti sono chiari nella testa di chi vuole ragionare in termini obiettivi su questo problema, deve giungere alla conclusione che un conto è la difesa dell'ordinamento e un altro conto è il diritto di indirizzo politico, ma se noi confondiamo questi due progetti giungiamo alla creazione di un mostro giuridico, che è rappresentato dall'art. 3 e che a nostro giudizio sconfina in una invadenza di competenza, come da più parti è stato validamente dimostrato.

Ecco allora che Alleanza Nazionale giudica il disegno di legge alla stregua di come l'art. 3 è stato impostato e quindi noi chiediamo che l'art. 3 sia bocciato dall'aula, proprio per evitare quell'intreccio incestuoso a cui prima facevo riferimento. Il parere, più volte citato, ha messo in evidenza anche un sistema di deleghe improprie ed a ragione questo sistema è stato opportunamente sottolineato all'attenzione di chi vuole costruire un rapporto positivo nei confronti del disegno di legge in esame.

Quindi a nostro parere non è possibile immaginare che il disegno di legge possa contenere una innovazione di siffatta natura, che stravolge l'assetto ordinamentale a cui prima facevo riferimento.

Quindi da un punto di vista politico noi riteniamo che l'art. 3 possa comunque generare quella confusione di ruoli a cui prima facevo riferimento e noi siamo per la difesa dei ruoli delle competenze e delle prerogative. Se alla Regione compete la materia ordinamentale per quanto riguarda gli enti locali, dobbiamo garantire

che questa competenza sia assolutamente e pacificamente tutelata e difesa. Se non facciamo questo giungiamo alla conclusione che, come si fa con il carciofo, dopo aver mangiato le foglie giungiamo al nocciolo e noi siamo ormai ad un punto di non ritorno, assessore Chiodi, perché se anche in questa circostanza noi consentiamo che si tolga una delle ultime foglie al carciofo, giungiamo alla conclusione che questa Regione ormai è priva addirittura o fortemente minata, anche per quanto riguarda le competenze di ordine ordinamentale, dopo che a questa Regione abbiamo tolto tutte le competenze di governo attivo.

Allora siamo fortemente preoccupati, diciamo no all'art. 3 e diremo no complessivamente al disegno di legge, se l'art. 3 dovesse passare, così come è stato presentato, avremo occasione di intervenire successivamente anche alla luce di altri emendamenti che sono stati presentati all'articolato nel suo complesso, ma vorremmo dire che siamo fortemente preoccupati anche su un altro versante, che è quello delle ulteriori concessioni alle Province, per quanto riguarda le competenze che sono di governo attivo e di cui tanto si parla.

Mi riferisco a lei, assessore Chiodi, proprio perché si dice che esiste una sorta di baratto tra una quiescenza della SVP per quanto riguarda il suo progetto di riforma elettorale e prioritariamente il passaggio di queste competenze alle Province, quando queste competenze sono ancora in mano alla Regione.

Per queste ragioni Alleanza Nazionale voterà contro l'art. 3 come è stato concepito, è dispiaciuta che a questo proposito gli emendamenti migliorativi diretti a sostenere il principio della difesa della competenza dell'ordinamento degli enti locali rimanga alla Regione, siamo peraltro convinti che, qualora dovesse passare, mi auguro di no, ci auguriamo che l'assemblea bocci l'art. 3, ma qualora dovesse essere approvato questo articolo ci vedremo costretti ad aumentare la nostra opposizione al disegno di legge così come è stato formulato.

Mi auguro che su questo versante ci si possa trovare uniti più che mai, al fine di ostacolare questo progetto, che ha il sapore di vero e proprio attentato alla esistenza medesima della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Präsident Peterlini übernimmt den Vorsitz
Assume la Presidenza il Presidente Peterlini

PRÄSIDENT: Wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr sind, dann stimmen wir ab über den Artikel 3. Zuerst aber noch die Frau Assesssor Chiodi für die Replik. Die Interventionen der Abgeordneten sind hiermit abgeschlossen.

Frau Assessor Chiodi für die Replik, bitte.

CHIODI: Molto brevemente, volevo partire dalle osservazioni fatte ieri dal collega Dalbosco, se lei guarda la lettera d) del comma 4, vedrà che si prevede espressamente che ci possono essere degli ambiti territoriali diversi per la gestione attuale dei servizi pubblici a rete e per quelli di rilevanza economica ed imprenditoriale, diversi dagli ambiti territoriali relativi alla gestione associata di funzioni e di altri servizi.

E' un po' complicato leggere questo disegno di legge, però il comma 4 è abbastanza chiaro. I primi ambiti potranno quindi avere al loro interno più ambiti territoriali di secondo tipo, questa era la domanda ce aveva fatto ieri. Mi rendo conto che gli altri interventi che sono stati fatti, sono di giudizio anche politico e di scelte diverse che abbiamo deciso di fare con questo disegno di legge.

Volevo dire al collega Benedikter che la legge provinciale stabilisce, anche nei commi che lei ha letto, solo la modalità di esercizio delle funzioni, non l'attribuzione delle funzioni medesime, per le quali invece si procede ai sensi della norma di attuazione, che ho letto numerose volte in quest'aula, pertanto non c'è alcun trasferimento di competenze dalla Regione alle due Province.

L'art. 2 dell'ordinamento dei comuni della Regione del Trentino-Alto Adige, al comma 3, cita: "I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 2, nell'ambito delle specifiche leggi provinciali, le quali individuano altresì funzioni da esercitare in forma associata". Questo articolo c'è già nella legge sull'ordinamento dei comuni e poi mi rendo conto che anche lei forse non era d'accordo su questo articolo, probabilmente non lo ha votato, però non lo ho inventato, c'è già.

Collega Taverna, probabilmente siamo legati ad un discorso di scelte politiche diverse, però vorrei fare una battuta, che lei mi permetterà senz'altro, lei parla di baratto su una legge di questa portata con i colleghi dell'Alto Adige, allora la battuta è questa: magari ci fosse solo la possibilità di poterci incontrare a barattare, ma le garantisco che innanzitutto non sono portata a baratti, però per quanto riguarda la riforma elettorale non c'è nemmeno questo, le consiglio di conseguenza di credere alle mie parole e credere meno alla fantapolitica.

Stiamo discutendo un disegno di legge importante, mi seccherebbe molto che questo venisse mischiato con cose che non c'entrano nulla con il disegno di legge che stiamo discutendo.

PRÄSIDENT: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, dann stimmen wir ab. Wer schließt sich der Geheimabstimmung an? Es sind genügend.

Ich bitte um die Verteilung der Stimmzettel.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRÄSIDENT: Ich bitte um den Namensaufruf.

DENICOLO': (Sekretär):(ruft die Namen auf)
(Segretario):(fa l'appello nominale)

(interruzione)

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis bekannt geben.

Abstimmende: 58

Ja-Stimmen: 31
Nein-Stimmen: 24
weiße Stimmzettel: 3

Damit genehmigt der Regionalrat den Artikel 3.
Wir kommen jetzt zum Artikel 4.

Art. 4

(*Modifica all'articolo 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1*)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è inserito il seguente:

"2 bis. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un comune anche per l'avvalimento degli uffici di un altro comune, ferma restando l'imputazione degli atti a ciascun comune convenzionato e l'osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei predetti casi le convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il comune di avvalimento".

DENICOLO':

Art. 4

(*Änderung zum Artikel 40 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1*)

1. Im Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird im Artikel 40 nach Absatz 2 der nachstehende Absatz eingefügt:

"2 bis. Die Vereinbarungen laut Absatz 1 können von einer Gemeinde auch zur Inanspruchnahme der Ämter und der entsprechenden Dienstleistungen einer anderen Gemeinde abgeschlossen werden, wobei die Verantwortung für die Akte von jeder Gemeinde, die die Vereinbarung abgeschlossen hat, getragen wird und die im Absatz 2 enthaltenen Bestimmungen befolgt werden müssen. In diesen Fällen kann in den Vereinbarungen auch die Überstellung von Personal in die Gemeinde, deren Ämter in Anspruch genommen werden, vorgesehen sein".

PRÄSIDENT: Abänderungsantrag Nr. 11 zum Artikel 4 eingebracht von den Abgeordneten Bondi und weiteren Abgeordneten.

Emendamento all' articolo 4

1. Prima del comma 1 dell'articolo 4 è anteposto il seguente: "1. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, dopo le parole: "i comuni" sono inserite le seguenti: ", le associazioni di comuni e le unioni di comuni".

DENICOLO':

Änderungsantrag zum Artikel 4

1. Vor dem Artikel 4 Abs. 1 wird der nachstehende Absatz eingefügt: "1. Im Artikel 40 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden nach den Worten "die Gemeinden" die Worte ", die Gemeindevereinigungen und die Gemeindenverbünde" eingefügt."

PRÄSIDENT: Abgeordneter Bondi, bitte.

BONDI: Presidente, solo per illustrare brevemente l'emendamento, anche se è molto chiaro. Estende la possibilità di stipulare convenzioni anche alle associazioni ed alle unioni di comuni. Quindi credo sia semplicemente una possibilità in più data ai comuni e alle loro associazioni. Grazie.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich noch zu Wort. Niemand.

Wer mit dem Abänderungsantrag Bondi einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Scheint die Mehrheit zu sein.

Wer stimmt dagegen? Niemand.

Wer enthält sich der Stimme? Fünf.

Bei fünf Enthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Abänderungsantrag Bondi genehmigt.

Wir kommen jetzt zu Artikel 4. Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Wir stimmen ab über den Artikel 4. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand und wer enthält sich der Stimme?

Bei fünf Enthaltung und ohne Gegenstimme wird der Artikel 4 genehmigt.

Wir kommen zum Artikel 5

Art. 5

(*Modifica all'articolo 41 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1)*

1. L'articolo 41 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 come modificato dall'articolo 70 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3, è sostituito dai seguenti:

“Art. 41

(Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovracomunali)

1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per ragioni di economicità e di efficienza, essere erogati per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni, si procede ai sensi delle seguenti disposizioni.

2. Per i servizi che gli enti locali interessati deliberino di svolgere in forma diretta, si procede alla costituzione dell'azienda consortile ai sensi dell'articolo 41 bis o della società di capitali destinata ad erogare uno o più servizi a rilevanza economica e imprenditoriale.

3. Per i servizi che gli enti locali interessati deliberino di svolgere in forma indiretta, ciascun ente adotta una apposita deliberazione con la quale si affida in concessione uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegni ad erogare il servizio. L'impresa concessionaria è individuata attraverso un'unica procedura concorsuale svolta da uno degli enti concedenti a ciò delegato.

4. L'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza è disciplinato da un'apposita convenzione approvata ai sensi dell'art. 40.”.

“Art. 41-bis
(Consorzio-azienda)

1. I comuni, per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale possono costituire un consorzio, di cui possono fare parte altri enti pubblici, secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. A tal fine i rispettivi consigli comunali approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 40, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del sindaco o di un suo delegato e dei legali rappresentanti degli enti diversi dai comuni, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. Nei consorzi costituiti, ai sensi del comma 1, dai comuni della provincia di Bolzano, fermo restando il principio della responsabilità pari alla quota di partecipazione, gli statuti prevedono una diversa e più ampia composizione dell'assemblea consorziale al fine di garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nell'assemblea medesima, fatta salva l'accessibilità al gruppo linguistico ladino.

6. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.”.

“Art. 41-ter
(Associazione di comuni)

1. I comuni possono costituire un'associazione di comuni per la gestione associata di funzioni e servizi.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti un'apposita convenzione.

3. La legge provinciale disciplina la composizione e le competenze degli organi e le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'associazione di comuni nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1992, n. 421 e in provincia di Bolzano nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 62.

4. La legge provinciale disciplina altresì i contenuti, le procedure di definizione e approvazione della convenzione di cui al comma 2, prevedendo comunque per l'associazione di comuni la potestà di adottare propri regolamenti degli uffici e del personale, nonché ogni altro istituto in materia di organizzazione e personale non riservato alla legge o al contratto.

5. Per l'esercizio associato di servizi l'associazione di comuni si avvale delle forme previste dall'articolo 44, comma 3, lettere a), b), e c), ovvero promuove la costituzione delle società di capitali di cui alla lettera d) del medesimo articolo, purché tale ultima ipotesi sia prevista dalla convenzione di cui al comma 2.

6. Con deliberazione di tutti i comuni componenti, l'associazione di comuni può essere trasformata in ogni tempo nell'unione di comuni di cui all'articolo 42.

7. Tra gli stessi comuni non può essere costituita più di un'associazione di comuni per la gestione associata di funzioni e servizi.

8. Al presidente dell'associazione è corrisposta un'indennità di carica non cumulabile con altre indennità, onnicomprensiva mensile pari a quella massima attribuibile al sindaco di un comune con popolazione eguale a quella residente nel territorio dell'associazione.

9. Nel caso in cui il presidente ricopra altre cariche presso enti locali, l'ammontare delle indennità percepite da quest'ultimo deve essere determinato in modo che la somma delle indennità percepite per le cariche pubbliche ricoperte non superi il limite massimo consentito dal comma 8.

10. Ai membri degli organi collegiali compete il gettone di presenza nella misura massima stabilita dalla legge.

4 11. Alle associazioni di comuni, per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni stabilite per i comuni in materia di bilancio, contabilità, personale e controlli, escluso il comma 2 dell'articolo 51.”.

DENICOLO':

Art. 5

(Änderung zum Artikel 41 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1)

1. Im Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird der Artikel 41, geändert durch Artikel 70 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3, durch die nachstehenden Artikel ersetzt:

"Art. 41

(Für überkommunale Gebietsbereiche erbrachte öffentliche Dienstleistungen)

1. Falls ein oder mehrere öffentliche Dienstleistungen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Leistungsfähigkeit für überkommunale Gebietsbereiche erbracht werden müssen, wird im Sinne der nachstehenden Bestimmungen vorgegangen.

2. Was die Dienstleistungen anbelangt, die die betroffenen örtlichen Körperschaften in direkter Form durchzuführen beschließen, wird ein Betrieb in Form eines Konsortiums im Sinne des Artikels 41 bis oder eine Kapitalgesellschaft gegründet,

die einen oder mehrere Dienste zu wirtschaftlichen und unternehmerischen Zwecken zu erbringen hat.

3. Was die Dienstleistungen anbelangt, die die betroffenen örtlichen Körperschaften in indirekter Form durchzuführen beschließen, erläßt jede Körperschaft einen eigens dazu bestimmten Beschuß, aufgrund dessen einem einzigen Unternehmen eine Konzession über eine oder mehrere Dienstleistungen erteilt wird, wobei dieses sich verpflichten muß, den Dienst zu erbringen. Die Festsetzung des Konzessionsunternehmens erfolgt durch ein einziges Ausschreibungsverfahren, das von einer der Körperschaften durchgeführt wird, die die Konzession erteilt und damit beauftragt wurde.

4. Die Ausübung der Ausrichtungs- und Aufsichtsbefugnisse wird mit einer eigens dazu bestimmten Vereinbarung, die im Sinne des Artikel 40 zu genehmigen ist, geregelt.".

"Art. 41 bis

(Betrieb in Form eines Konsortiums)

1. Die Gemeinden können nach den für die Sonderbetriebe vorgesehenen Bestimmungen ein Konsortium zur gemeinsamen Führung eines oder mehrerer Dienste von wirtschaftlicher und unternehmerischer Bedeutung bilden, denen andere öffentliche Einrichtungen angehören dürfen.

2. Zu diesem Zweck genehmigen die betreffenden Gemeinderäte mit absoluter Mehrheit ihrer Mitglieder zusammen mit der Satzung des Konsortiums eine Vereinbarung nach Artikel 40.

3. In der Vereinbarung muß insbesondere vorgesehen werden, daß den beteiligten Körperschaften die grundlegenden Beschlüsse des Konsortiums zugeleitet werden; in der Satzung müssen der Aufbau, die Ernennung und die Funktionen der Organe des Konsortiums geregelt werden.

4. Die Vollversammlung des Konsortiums besteht aus den Vertretern der zusammengeschlossenen Körperschaften, und zwar aus dem Bürgermeister oder einem von diesem Bevollmächtigten und den gesetzlichen Vertretern der Körperschaften, die keine Gemeinden sind, wobei jedes Mitglied nach Maßgabe des in der Satzung und in der Vereinbarung festgelegten Beteiligungsanteiles haftet.

5. Was die aus den Gemeinden der Provinz Bozen im Sinne des Absatzes 1 gebildeten Konsortien anbelangt, wird in den Satzungen, unbeschadet des Grundsatzes der Haftung nach Maßgabe des Beteiligungsanteiles, eine andersartige und aus mehr Mitgliedern bestehende Zusammensetzung der Vollversammlung des Konsortiums vorgesehen, so daß die verhältnismäßige Vertretung der Sprachgruppen gesichert wird, unbeschadet des Beteiligungsrechts für die ladinische Sprachgruppe.

6. Die Versammlung wählt den Verwaltungsrat und genehmigt dessen grundlegende, in der Satzung vorgesehene Beschlüsse.".

"Art. 41 ter

(Gemeindenvereinigungen)

1. Die Gemeinden können zur gemeinsamen Führung von Funktionen und Dienstleistungen eine Gemeindenvereinigung gründen.

2. Zu diesem Zweck genehmigen die entsprechenden Gemeinderäte mit absoluter Mehrheit ihrer Mitglieder eine eigens dazu bestimmte Vereinbarung.

3. Im Landesgesetz werden die Zusammensetzung und die Zuständigkeitsgebiete der Organe geregelt sowie die grundlegenden Bestimmungen bezüglich des Aufbaus und der Tätigkeit der Gemeindenvereinigung unter Berücksichtigung der Grundsätze laut Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 1992, Nr. 421 und in der Provinz Bozen unter Berücksichtigung der im Artikel 62 enthaltenen Bestimmungen festgesetzt.

4. Im Landesgesetz werden überdies die Inhalte, die Verfahren zur Festsetzung und zur Genehmigung der Vereinbarung laut Absatz 2, wobei jedenfalls die Gemeindenvereinigung die Befugnis hat, eigene Verordnungen bezüglich der Ämter und des Personals zu erlassen, sowie jedwede weitere Angelegenheit betreffend die Organisation und das Personal geregt, die nicht im Gesetz oder im Vertrag festzulegen ist.

5. Zum Zweck der gemeinsamen Erbringung von Diensten nimmt die Gemeindenvereinigung die im Artikel 44 Absatz 3 Buchstaben a), b) und c) vorgesehenen Formen in Anspruch oder fördert die Gründung der Kapitalgesellschaften laut Buchstabe d) des genannten Artikels, vorausgesetzt, daß dies in der Vereinbarung laut Absatz 2 vorgesehen ist.

6. Mit Beschuß der einzelnen Gemeinden, die der Vereinigung angehören, kann die Gemeindenvereinigung jederzeit in einen Gemeindenverbund laut Artikel 42 umgewandelt werden.

7. Dieselben Gemeinden dürfen nur eine einzige Gemeindenvereinigung zur gemeinsamen Führung von Funktionen und Dienstleistungen bilden.

8. Dem Vorsitzenden der Vereinigung wird eine allumfassende monatliche Amtsentschädigung entrichtet, die dem Höchstsatz der dem Bürgermeister einer Gemeinde mit der gleichen Bevölkerungszahl des Gebietes der Vereinigung zugewiesenen Zulage zu entsprechen hat und nicht mit anderen Zulagen kumuliert werden kann.

9. Falls der Vorsitzende weitere Ämter bei örtlichen Körperschaften innehat, muß der Betrag der ihm zugewiesenen Zulagen in dem Maße festgelegt werden, daß die Gesamtsumme der aufgrund der bekleideten Ämter zugewiesenen Zulagen den im Absatz 8 vorgesehenen Höchstsatz nicht überschreitet.

10. Den Mitgliedern der Kollegialorgane steht das Sitzungsgeld in dem Höchstausmaß zu, das im Gesetz festgelegt ist.

11. Für die Gemeindenvereinigungen gelten, soweit nicht anders verfügt ist, die für die Gemeinden festgesetzten Bestimmungen betreffend den Haushalt, das Rechnungswesen, das Personal und die Kontrollen, ausgeschlossen Artikel 51 Absatz. 2."

PRÄSIDENT: Der erste Änderungsantrag ist von den Abgeordneten Gasperotti, Pinter und Kury, die Nummer 8933. Er ist getrennt verteilt worden und somit nicht in der Mappe, weil er später gekommen ist.

Art. 41

Il punto 1 è sostituito dal seguente: Qualora le amministrazioni comunali scelgano di erogare servizi in ambiti territoriali sovracomunali si procede ai sensi delle seguenti disposizioni.

DENICOLO':

Änderungsantrag zum Artikel 4

Art. 41

Punkt 1 wird wie folgt ersetzt: Falls die Gemeindeverwaltungen Dienste in überkommunalen Gebietsbereichen erbringen, wird im Sinne der nachstehenden Bestimmungen vorgegangen.

PRÄSIDENT: Abgeordneter Gasperotti, bitte.

GASPEROTTI: Grazie Presidente. Ho presentato questo emendamento, perché ritengo che il comma 1, come uscito dalla commissione, sia troppo forte, non sia rispettoso della volontà delle amministrazioni. Le amministrazioni decidono, scelgono, non “debbono”, questa è la differenza.

Se noi come legislatori regionali diciamo che le amministrazioni debbano, poi per ragioni di economicità ed efficienza e quindi le ragioni sono queste e non la scelta individuale, autonoma del comune, diventa un esproprio di democrazia.

Quindi l'emendamento ristabilisce l'equilibrio, secondo me, che è quello di lasciare in capo alle amministrazioni la volontà di scelta e non come affermato nel comma 1 del testo, ritenendo che la forza delle convinzioni non sia quella politica, ma quella determinata da ragioni di economicità ed efficienza.

Questa è la differenza e chiesto venga votato l'emendamento.

PRÄSIDENT: Abgeordneter Benedikter, bitte.

BENEDIKTER: Ich bin der Ansicht, daß der Abgeordnete Gasperotti recht hat. Ich stimme nicht immer mit ihm überein, aber es betrifft Dienste, die, wie es da heißt, eine oder mehrere Dienste, die aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Leistungsfähigkeit in überkommunalen Gebietsbereichen erbracht werden müssen. Da ist die Frage, daß die Region sagt, daß das Dienste sind, die nur übergemeindlich erbracht werden müssen und daher tut was ihr wollt, ihr müßt euch zusammenschließen. Aber ich glaube das ginge nicht, denn es wäre verfassungswidrig, weil nicht von Haus aus durch Gesetz die Gemeinden gezwungen werden können sich zusammenzuschließen. Der Grundsatz der Gemeindeautonomie schließt aus, daß die Gemeinden gezwungen werden können, ganz gleich aus welchem Grund, sich

zusammenzuschließen. Daß ein gewisser Dienst gemeinsam mit anderen Gemeinden talschaftsweise geleistet werden kann, ist eines, aber es kann nicht so sein, daß man sagt, diese Dienste müssen übergemeindlich versehen werden, daher müßt ihr euch zusammenschließen. Dann müßte man erfinden, daß sich gewisse Gemeinden im Trentino, wo es noch so viele kleine Gemeinden, auch kleinste Gemeinden gibt, zusammenschließen ohne gegen den Verfassungsgrundsatz der Gemeindeautonomie zu verstößen. Deshalb kommt mir vor, daß das was der Abgeordnete Gasperotti vorschlägt: „falls die Gemeindeverwaltungen Dienste in überkommunalen Gebietsbereichen erbringen, im Sinne der nachstehenden Bestimmungen vorgegangen wird“, richtig ist.

Aber nicht indem man davon ausgeht, daß dieser Dienst aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Leistungsfähigkeit übergemeindlich ist und sich daher die Gemeinden zusammenschließen müssen. Diese Logik kann meiner Ansicht nicht vereinbart werden mit dem Grundsatz der Gemeindeautonomie und daß eben eine Gemeinde nicht gezwungen werden kann, sich mit einer anderen Gemeinde ganz gleich aus welchen Zweck und aus welchem Grund zusammenzuschließen. Deshalb kommt mir vor, daß der Abgeordnete Gasperotti hier schon richtig vorschlägt. Allerdings entspricht die deutsche Übersetzung nicht dem italienischen, denn wenn ich es übersetze dann heißt es, falls die Gemeindeverwaltungen entscheiden: „scelgono heißt wählen“, gewisse Dienste im übergemeindlichen Bereich zu leisten...bitte, die deutsche Übersetzung entspricht nicht dem italienischen, sie ist nicht richtig.

Jedenfalls so ist es mit der Gemeindeautonomie noch verträglich, aber nicht wie es im Text des Ausschusses heißt, falls gewisse Dienste übergemeindlich erbracht werden müssen. Das gibt es nicht. Wenn gewisse Dienste so übergemeindlich erbracht werden müssen, daß sie die ganze Provinz in einem interessiert, dann sollen diese Dienste die Provinz übernehmen, aber man kann nicht sagen: daher müssen sich die Gemeinden zusammenschließen. Das ist leider verfassungswidrig. Ich beziehe mich ja auf den italienischen Text, der sagt: „qualora uno o più servizi pubblici debbano, per ragioni di economicità e di efficienza, essere erogati per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni, si procede ai sensi delle seguenti disposizioni.“ Ich kann die Gemeinden nicht zwingen sich zusammenzuschließen.

PRÄSIDENT: Was die Übersetzung betrifft wird das jetzt überprüft. Auf jeden Fall wird es wenn notwendig richtiggestellt.

Weitere Wortmeldungen? Frau Assessor, bevor Sie das Wort ergreifen, schließen wir diesen Teil der Debatte ab. Abgeordneter Benedikter, was wollten Sie sagen? Ich mache euch aufmerksam, daß alles was Verlängerung bedeutet auch mehr Nachtsitzungen bedeutet. Jetzt haben wir weit mehr Zeit für dieses Gesetz gebraucht als wir geplant hatten.

Bitte, Frau Abgeordnete Klotz.

KLOTZ: Sie können uns schon zutrauen, daß wir wissen, wann es um wichtige Dinge geht und wann es um weniger wichtigere geht. Es muß den Abgeordneten unbenommen sein, wenn sie etwas für inhaltlich sehr wesentlich halten, wie in diesem Fall, wo es um

Zwangskonsortien geht, daß wir da eben schon auch eine spezifische Abstimmung verlangen können.

PRÄSIDENT: Frau Abgeordnete Klotz, alles ist möglich. Ich habe nur darauf aufmerksam gemacht! Sie und der Abgeordnete Benedikter sind diejenigen, die sich am meisten gegen Nachtsitzungen wehren und ich habe auch keine Freude, weil es sehr sehr beschwerlich ist. Ich muß Ihnen aber sagen, daß wir Haushalt, Pflichtgesetze u.s.w. spätestens vor dem Sommer abschließen müssen, abgesehen von den Verpflichtungen, die wir übernommen haben, z.B. Diskussion über die Referenden und entsprechende Volksinitiativen u.s.w.

Wer schließt sich dem Antrag um Abstimmung mit Namensaufruf an? Genügend, damit beginnen wir in alphabetischer Reihenfolge. Der Antrag der zur Debatte steht, ist von dem Abgeordneten Guido Gasperotti Nr. 8933.

Aber zuerst Frau Assessor Chiodi für die Replik. Bitte, Frau Abgeordnete Chiodi.

CHIODI: Avrei voluto intervenire per la replica prima della richiesta del voto, mi limito semplicemente a dire al collega Gasperotti che non accettiamo questo emendamento, perché in fin dei conti, come scritto da noi e come scritto da voi ,vuol dire la stessa cosa, perché i comuni non possono scegliere di erogare i servizi in ambiti territoriali sovracomunali, dato proprio il loro discorso di limite territoriale della loro competenza. Di conseguenza se lei guarda l'emendamento è tecnicamente scritto in maniera diversa, però vuole dire la stessa cosa.

Al collega Benedikter volevo dire che se lei va avanti a leggere il comma 2 del disegno di legge noi non andiamo ad imporre nessuno, perché i comuni scelgono in maniera autonoma.

PRÄSIDENT: Wir stimmen jetzt ab mit Namensaufruf.

(seuge votazione per appello nominale)

DENICOLO': Achmüller (*non presente*), Alessandrini (*no*), Andreotti (*non presente*), Atz (*nein*), Benedetti (*no*), Benedikter (*ja*), Benussi (*astenuto*), Berger (*nein*), Binelli (*no*), Boldrini (*sì*), Bolzonello (*sì*), Bondi (*no*), Casagranda (*no*), Chiodi-Winkler (*no*), Cigolla (*non presente*), Conci-Vicini (*no*), Dalbosco (*no*), Delladio (*non presente*), Denicolò (*nein*), De Stefani (*sì*), Di Puppo (*non presente*), Divina (*sì*), Durnwalder (*nein*), Fedel (*non presente*), Feichter (*nein*), Frasnelli (*nein*), Frick (*non presente*), Gasperotti (*sì*), Giordani (*astenuto*), Giovanazzi (*no*), Grandi (*no*), Holzer (*no*), Holzmann (*astenuto*), Hosp (*non presente*), Ianieri (*non presente*), Kasslatter-Mur (*nein*), Klotz (*ja*), Kofler (*nein*), Kury (*non presente*), Laimer (*nein*), Leitner (*ja*), Leveghi (*no*), Mayr C. (*nein*), Mayr J. (*nein*), Messner (*nein*), Minniti (*astenuto*), Montefiori (*no*), Morandini (*astenuto*), Moser (*no*), Munter (*nein*), Muraro (*no*), Pahl (*nein*), Palermo (*sì*), Pallaoro (*no*), Panizza (*no*), Passerini (*no*), Peterlini (*nein*), Pinter

(sì), Romano (*non presente*), Saurer (*non presente*), Tarfusser (*ja*), Taverna (*astenuto*), Tosadori (*sì*), Tretter (*non presente*), Valduga (*astenuto*), Vecli (*non presente*), Viola (*no*), Willeit (*sì*), Zanoni (*astenuto*), Zendron (*astenuto*).

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis bekannt geben.

Abstimmende:	56
Ja-Stimmen:	13
Nein-Stimmen:	34
Stimmenthaltungen:	9

Damit ist der Abänderungsantrag abgelehnt.

Wir kommen jetzt zum Abänderungsantrag Nr. 9265 eingebracht von der Abgeordneten Chiodi und anderen

Änderungsantrag zum Artikel 5

1. Il comma 2 dell' articolo 41 è sostituito dal seguente: "2. Per i servizi che gli enti locali interessati deliberino di svolgere in forma diretta si procede alla costituzione dell' azienda consortile ai sensi dell' articolo 41-bis o alla costituzione o partecipazione nella società di capitali di cui all' articolo 44 destinata ad erogare uno o più servizi a rilevanza economica e imprenditoriale."

2. Nel comma 5 dell' articolo 41-ter le parole da ", comma 3, lettere a), b) e c) a "comma 2" sono soppresse.

Ich bitte um den deutschen Text.

DENICOLO':

Änderungsantrag zum Artikel 5

1. Absatz 2 des Artikels 41 wird wie folgt ersetzt: "2. Was die Dienstleistungen anbelangt, die die betroffenen örtlichen Körperschaften in direkter Form durchzuführen beschließen, wird ein Betrieb in Form eines Konsortiums im Sinne des Artikels 41 bis oder eine Kapitalgesellschaft gegründet bzw. die Beteiligung an dieser Kapitalgesellschaft gemäß Artikel 44 vorgesehen, die einen oder mehrere Dienste zu wirtschaftlichen und unternehmerischen Zwecken zu erbringen hat.

2. Im Absatz 5 des Artikels 41-ter werden die Worte "Absatz 3, Buchst. a), b) und c) "bis zu den Worten "Absatz 2" gestrichen.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zur Änderung der Abgeordneten Chiodi und anderen zu Wort? Hier sind zehn Unterschriften.

Bitte, Frau Abgeordnete Chiodi.

CHIODI: Questo è un emendamento tecnico, che è collegato ad un altro, che arriverà all'art. 7, relativo alle forme di gestione dei servizi pubblici. Di conseguenza per sapere cosa vuol dire questo emendamento si deve andare a vedere l'emendamento all'art. 7; è un emendamento prettamente tecnico.

PRÄSIDENT: Weitere Wortmeldungen? Keine, dann stimmen wir ab über den Äbänderungsantrag der Abgeordneten Chiodi.

Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben?

Wer stimmt dagegen? Nessuno

Wer enthält sich der Stimme? Fünf

Bei fünf Enthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Abänderungsantrag ohne Gegenstimme genehmigt.

Wir kommen zum nächsten Abänderungsantrag, den Antrag des Abgeordneten Pinter, Gasperotti und De Stefani, Nr. 12

Emendamento all' articolo 5

Comma 1 - all' interno della formulazione proposta per l' articolo 41 della legge regionale 4 gennaio 1993, n° 1, al comma 3 sono soppresse le parole: "l'impresa concessionaria è individuata attraverso un'unica procedura concorsuale svolta da uno degli enti concedenti a ciò delegato."

Ich bitte um den deutschen Text.

DENICOLO':

Abänderungsantrag zum Artikel 5

Im Absatz 1 werden innerhalb der neuen Formulierung des 3. Absatzes des Artikels 41 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 folgende Worte aufgehoben: "die Festsetzung des Konzessionsunternehmens erfolgt durch ein einziges Ausschreibungsverfahren, das von einer der Körperschaften durchgeführt wird, die die Konzession erteilt und damit beauftragt wurde."

PRÄSIDENT: Bitte, Abgeordneter Pinter.

PINTER: Presidente, questo emendamento lo ho presentato perché dalla lettura del testo non mi risultava chiaro il motivo in base al quale si vincolava alla individuazione dell'impresa concessionaria, attraverso un unica procedura concorsuale, cioè se era riferita all'unica procedura concorsuale nel senso che le varie amministrazioni facevano un'unica procedura concorsuale, allora non ho nulla da eccepire, se invece era nel senso di intendere che potessero esserci più servizi dati in concessione e che dovevano essere dati con un'unica procedura, quindi in definitiva un unico soggetto concessionario allora no.

Se è la prima ipotesi ritiro l'emendamento.

PRÄSIDENT: Bitte, Frau Assessor Chiodi.

CHIODI: Collega Pinter, siccome abbiamo avuto difficoltà a capire questo tipo di emendamento, gli uffici mi dicevano che è la prima versione che lei ha detto, in quel senso siamo andati, non nel senso di chiudere la procedura. Di conseguenza se lei ritira questo emendamento il testo va nella direzione come lei aveva preventivato.

PRÄSIDENT: Er wird zurückgezogen? Ja, danke.

Bitte, Abgeordneter Benedikter.

BENEDIKTER: Ich möchte nur zum Fortgang der Arbeiten geltend machen: Es muß doch notwendig sein, daß das Gesetz als solches für die Regionalratsabgeordneten deutlich genug ist, daß sie es so auslegen wie es zufällig auch der Regionalassessor auslegt, nicht daß es nur aufgrund einer Anfrage beim Regionalassessor so ausgelegt wird. Dann soll es so verfaßt werden, daß die Auslegung für alle klar ist, auch für den gewöhnlichen Staatsbürger und nicht nur indem der Assessor antwortet: ja so haben wir es aufgefaßt, sondern es muß der Text so lauten, daß man es eindeutig auffassen kann.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abgeordneter Benedikter. Das ist ein Appell an alle, die Gesetze vorlegen.

Wir kommen jetzt zum Abänderungsantrag Nr. 9115, eingebracht von den Abgeordneten Gasperotti, Kury und Dalbosco

Emendamento all' articolo 5

Art. 41-bis:

Al comma 2 sostituire "assoluta" con "due terzi";
al comma 4 inserire dopo le parole "del sindaco o di un" le parole "Consigliere comunale".

DENICOLO':

Äbänderungsantrag zum Artikel 5

Artikel 41-bis:

Im Absatz 2 ist das Wort "absolute" durch "zwei Drittel" zu ersetzen;

Im Absatz 4 ist nach dem Wort "Bürgermeister oder einem" das Wort "Gemeinderatsmitglied" einzufügen.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Möchte einer der Einbringer reden?

Abgeordneter Gasperotti, bitte.

GASPEROTTI: Grazie Presidente. In questo emendamento, prot. n. 9115 vi sono due emendamenti scritti sullo stesso foglio, il primo è riferito al comma 2: sostituire “assoluta” con “due terzi”; il secondo è riferito al comma 4: inserire dopo le parole “del Sindaco o di un” le parole “Consigliere comunale”.

Devo illustrarli tutti e due Presidente? Allora a tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti un'apposita convenzione, siamo nella gestione dei servizi comunali, il comune ha bisogno di un'aggregazione per dare migliore risposta ai cittadini, sia per quanto riguarda la qualità che l'economicità e anche per seguire gli indirizzi, che sono contenuti nelle azioni dei servizi. Per maggioranza assoluta si intende maggioranza più uno dei presenti, ritengo che queste scelte non siano adottabili per la loro importanza, non alla maggioranza assoluta, ma la maggioranza dei due terzi, sono scelte di notevole importanza, riferite soprattutto al patrimonio del comune e alla gestione dello stesso patrimonio.

Ecco perché chiedo che ci sia una qualificazione dei due terzi nelle scelte del consiglio comunale, non può essere lasciata la maggioranza assoluta, che vuol dire la maggioranza dei consiglieri, i due terzi garantiscono che la scelta è ponderata, è di fatto condivisa dalla stragrande maggioranza del consiglio. Se facciamo l'ipotesi di un consiglio comunale inferiore a 5 mila abitanti, troveremo poi la soluzione molto semplice, la maggioranza ha di per sé i due terzi dei consiglieri.

Quindi per assurdo non avrebbe nemmeno bisogno di condividere questa scelta con nessun consigliere di minoranza. Nelle altre assemblee comunali dovrà trovare una soluzione che sia condivisa, perché c'è una questione patrimoniale dietro questa questione, il patrimonio comunale non può essere dismesso o dato in gestione ad associazioni o consorzi se non c'è la maggioranza qualificata dei due terzi e così è la proposta del consiglio comunale.

Su questa questione, siccome sembra un fatto burocratico e di burocratico non è proprio per niente, se consideriamo con quante e quali difficoltà per il passato amministrazioni comunali, anzi cittadini di un comune hanno ampliato il proprio territorio, acquistando terreni che erano di altri comuni, oppure separazioni di stessi comuni attraverso referendum o quant'altro, cioè la questione della proprietà degli immobili, della proprietà del patrimonio e la gestione dello stesso non può essere vista come una questione di secondaria importanza.

Se debbo illustrare il comma 4 preferirei avere uno spazio ad hoc, Presidente, perché su questo si deve fare un ragionamento diverso. Grazie.

PRÄSIDENT: Wir reden zuerst über den ersten Teil, da wir beide teilen. Wer meldet sich zum ersten Teil zu Wort.

Frau Abgeordnete Klotz, bitte.

KLOTZ: Es handelt sich hier sicher um eine Maßnahme, die einer besonders qualifizierten Mehrheit bedürfen sollte, unseres Erachtens. Immerhin wird hier entschieden über Satzungen des Konsortiums, über Vereinbarungen, also über die Grundlagen einer doch ziemlich heiklen Angelegenheit und delikaten Arbeit.

Infolgedessen sind wir auch der Meinung, daß hier eine zwei Drittel Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates berechtigt ist und unterstützen also den Antrag anstatt der absoluten Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates die zwei Drittel Mehrheit, denn es soll wennschon - und das würde dann besonders auch zum Ausdruck kommen - eine breite Zustimmung des Gemeinderates haben.

PRÄSIDENT: Weitere Wortmeldungen? Keine.

Bitte, Frau Abgeordnete Chiodi zum ersten Teil.

CHIODI: Non avevo capito che si procedeva con due emendamenti. Collega Gasperotti, non siamo d'accordo su questo emendamento, perché con la maggioranza dei due terzi che lei richiede credo che il quorum sarebbe talmente alto che impedirebbe la costituzione dei consorzi e questo potrebbe succedere proprio nei comuni con maggiori dimensioni.

Al comma 2 dell'art. 41 noi non parliamo di presenti, ma di componenti, che è un'altra cosa; allora se valutiamo come funzionano i nostri comuni, la maggioranza che lei richiede in questo emendamento è quella che noi abbiamo scritto ed è richiesta per lo statuto comunale, che secondo me è un atto fondamentale per la gestione dei comuni. Non credo che per la gestione dei servizi ci si trovi davanti a questa portata, c'è scritto dei componenti e mi pare abbastanza tutelato, sui due terzi non siamo d'accordo, perché secondo noi andrebbe a fermare il discorso nei comuni maggiori.

PRÄSIDENT: Dann stimmen wir ab über den ersten Teil des Antrages vom Abgeordneten Gasperotti.

Wer mit dem Antrag vom Abgeordneten Gasperotti einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben und oben behalten. Zehn

Wer stimmt dagegen? Neunundzwanzig.

Wer enthält sich der Stimme? Zwei

Bei 10 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen ist der Antrag abgelehnt. Wir kommen zum zweiten Teil dieses Antrages.

Bitte, Abgeordneter Gasperotti.

GASPEROTTI: Grazie Presidente. Dentro questa scelta, fatta dal proponente, c'è dentro tutta la voglia di far diventare i consigli comunali ed i consorzi, sedi dove vi sono rappresentanti dei comuni nominati dal sindaco, i cosiddetti city manager, che sarebbe il diretto del comune, queste figure nuove tecnocrate, che devono trovare la soluzione politica della municipalità, soluzioni che non sono state trovate dal politico eletto, perché questo è di fatto il vero, dove non arriva il sindaco eletto si prevede che ci sia questo manager, che è tutt'altro che politico, ma risponde a requisiti di economicità e di funzionalità.

Allora se la politica si traduce in economicità e funzionalità noi possiamo uscire da quest'aula e andare a fare dell'altro, perché forse in questo senso si produce meglio. Siccome però non condivido questa scelta di delegare e di far perdere il valore

della politica fino al punto di consegnare questa azione a dei tecnici, questo emendamento recita: il delegato del sindaco non può essere che solo ed esclusivamente un eletto nell'assemblea comunale e non un delegato tecnico esterno, perché questa possibilità è contenuta nel dispositivo.

Quando si dice che l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco o di suo delegato; quando non si precisa che il suo delegato deve essere eletto, si può anche capire che sia un tecnico esterno. Di queste operazioni truffaldine, espropriare la politica e portarla sul terreno della tecnica, per camuffare magari azioni che danno solo risposta alla volontà di non far più politica, ma di rispondere solo all'economicità, come se la società avesse bisogno solo di questo, invece che della socialità, siamo per presentare questo emendamento, che chiarisce in maniera precisa che nessuna delega può essere consegnata se non ad un eletto in quella assemblea comunale, il sindaco oppure un suo delegato eletto, che abbia requisito di essere eletto, non trombato, perché questo avviene di fatto.

Quando ci sono queste deleghe a terzi e non a eletti, avviene proprio questo passaggio o magari, come si sostiene in qualche luogo politico, che queste funzioni servono solo per "agevolare" il solito capitale, invece che riconoscere la funzione dell'amministrazione comunale come regolatore e amministratore delle azioni sociali.

Ritengo che questa questione vada nel senso più sociale di una visione dei servizi e di una responsabilità che viene consegnata dall'elettorato al sindaco e questa consegna non può essere spostata su altra figura. La fiducia che ripone il sindaco su una figura tecnica non è detto che sia la stessa che l'elettore ha voluto in quel momento dare il proprio assenso all'amministrazione e quindi anche al sindaco, perché siamo in presenza di elezione diretta del sindaco.

Siccome è semplificatorio pensare che il sindaco abbia tutti i poteri del mondo, compreso quello di sopprimere la politica nel proprio comune, si pensa che le azioni amministrative e di politica dei servizi possa essere delegate a terzi; ritengo che o si cancella il sindaco e si dice: nell'amministrazione dei consorzi andrà un delegato del sindaco, oppure si dice: il sindaco o un suo delegato corrispondente.

PRÄSIDENT: Danke, für die Erläuterung. Zu Wort gemeldet hat sich die Abgeordnete Klotz.

Bitte, Frau Abgeordnete Klotz.

KLOTZ: Ich ersuche die Einbringer um Aufmerksamkeit, denn ich habe eine Frage in diesem Zusammenhang.

Ich habe den italienischen Text mit dem deutschen Text verglichen, aber in beiden Fällen ist nicht ganz klar herausgekommen, was die Einbringer jetzt erläutert haben, nämlich von wem der entsprechende Vertreter einer Gemeinde, gleichgültig ob es der Bürgermeister oder ein Mitglied des Gemeinderates ist, bestellt wird. Ist es richtig, daß die vom Gemeinderat gewählt werden müssen, denn wenn das so ist, wenn man das meint, dann sollte man das auch hineinschreiben. Dann müßte man das abändern. Oder ist in diesem Fall der Bürgermeister als Rechtsmitglied zu verstehen,

dann müßte allerdings auch im Abänderungsantrag stehen, "oder einem vom Gemeinderat gewähltem Mitglied des Gemeinderates", damit das klar ist. In diesem Fall wäre "bevollmächtigte" zu streichen, denn aus dem Abänderungsantrag geht das nicht hervor. Hier könnte man auch glauben, ihr meint eines vom Bürgermeister bevollmächtigtes Gemeinderatsmitglied und das könnte dann auch nicht der Sinn der Sache sein.

Ich ersuche hier um Präzisierung im Abänderungsantrag, das kann erfolgen durch Streichung der Wörter "von diesem bevollmächtigten", sonst ist das nicht klar genug.

PRÄSIDENT: Bitte, Abgeordneter Gasperotti.

GASPEROTTI: Grazie. Per chiarire, le parole "consigliere comunale" sono inserite dopo "nella persona del sindaco e di un". Risulterebbe così: "L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del sindaco o di un consigliere comunale suo delegato...", quindi non c'è una nomina consiliare, ma c'è un conferimento di incarichi e quindi delega del sindaco, ad un consigliere comunale.

Ho messo "consigliere comunale", nel senso che a me serviva che fosse una persona eletta, non incaricata tecnica esterna, perché altrimenti diventerebbe una forzatura secondo me, adesso bisogna vedere cosa pensa l'assemblea, mi auguro sia della stessa opinione.

PRÄSIDENT: Der nächste Redner ist der Abgeordnete Dalbosco, bitte.

DALBOSCO: Grazie Presidente. Molto brevemente. Ho firmato anch'io a suo tempo questo emendamento, desidero chiarirne la ragione, è vero che qui si tratta della partecipazione del rappresentante comunale in un consorzio azienda, quindi in un ente avente anche caratteri richiedenti particolari competenze, non c'è dubbio questo, d'altra parte sappiamo che uno dei principali problemi cui andiamo incontro è rendere sostanziale e non puramente nominale la distinzione tra i compiti di indirizzo e controllo e la gestione.

Se ne parla da anni, è facile affermarla questa distinzione, è molto più difficile realizzarla, in modo tale che chi poi si trova a gestire un ente a carattere imprenditoriale in qualche misura, dipenda veramente da chi ha dato politicamente gli indirizzi e quindi si tratta, con questo emendamento, di riaffermare la priorità dell'indirizzo politico, rispetto al compito gestionale ed esecutivo.

Pare che questa distinzione venga meglio garantita in questo modo, prevedendo una rappresentanza avente natura specificamente politico rappresentativa, che non lasciando libero il sindaco di delegare una persona qualunque, in pratica si riafferma un primato del politico sul gestore e quindi della comunità rappresentata in consiglio comunale rispetto al momento gestionale, che altrimenti può prendere la mano su quello politico. Grazie.

PRÄSIDENT: Abgeordneter Benedikter, bitte.

BENEDIKTER: Meiner Ansicht nach müßte das ja klar sein, so wie der Artikel verfaßt ist. Wenn der Bürgermeister nicht kann, dann muß der nächste gesetzliche Vertreter der Gemeinde einspringen und das ist der Vizebürgermeister gemäß auch der Gemeindeordnung, da wo es z.B. im Artikel 30 heißt: in den Gemeinden der Provinz Trient ernennt der Bürgermeister die Mitglieder des Gemeindeausschusses, darunter einen Vizebürgermeister; und in Südtirol ist die Ernennung des Vizebürgermeisters dann besonders geregelt. Umso mehr als es eben heißt: "die gesetzlichen Vertreter, der von den Gemeinden verschiedenen Körperschaften...", „die gesetzlichen Vertreter“ steht da, also der Bürgermeister. Wenn der Bürgermeister nicht kann, dann muß der nächste gesetzliche Vertreter der Gemeinde einspringen und nicht ein Beauftragter, also muß der Vizebürgermeister einspringen. Es muß der gesetzliche Vertreter sein. Nach dem Bürgermeister ist der nächste gesetzliche Vertreter der Gemeinde der Vizebürgermeister. Das ergibt sich aus dem Zusammenhang des Artikels, so wie er schon verfaßt ist. Aber nicht irgendein von ihm persönlich Beauftragter, das wäre falsch auch aufgrund der bestehenden Gemeindeordnung.

PRÄSIDENT: Der Abgeordnete Willeit, bitte.

WILLEIT: Grazie, signor Presidente. Penso che qualcun altro convenga con me che il sindaco non è sempre la persona più adatta a gestire o amministrare servizi economici imprenditoriali in nome e per conto del comune, ma se si attribuisce la facoltà di delegare qualcun altro, questa facoltà, a mio avviso è attribuita al sindaco quale rappresentante del comune, dunque quale organo comunale. Ritengo pertanto assolutamente errato o sbagliato che il comune o il sindaco possa, in questa fattispecie, delegare una terza persona estranea al comune, ma soltanto un organo che ha la funzione di amministratore anche del comune stesso.

Per cui o si interpreta la norma già nel senso indicato dal collega Gasperotti, o questo emendamento è giusto.

PRÄSIDENT: Die Abgeordnete Klotz, bitte.

KLOTZ: Um den deutschen Text zu präzisieren, es müßte dann nicht so wie im Abänderungsantrag hier eingebracht, sondern es müßte heißen...

PRÄSIDENT: Ich bitte unsere beiden Damen im Übersetzungsamt das anzuschauen.

KLOTZ: Ja, Herr Präsident. Nur müßten Sie dann den deutschen Text richtig verlesen, denn es ist ein Unterschied, ob das nach dem Wort "bevollmächtigten" steht oder davor, zumindest im deutschen Text.

Es müßte also dann heißen, "die Vollversammlung des Konsortiums besteht aus den Vertretern der zusammengeschlossenen Körperschaften, und zwar aus dem

Bürgermeister oder einem von diesem bevollmächtigtem Gemeinderat." Ich würde aber vorschlagen zu sagen, "oder einem von diesem bevollmächtigtem Gemeinderatsmitglied" um keine Zweifel offen zu lassen. Dann stimmt es im deutschen Text, denn sonst ist es nicht klar genug.

Zum inhaltlichen, auch wir sind der Meinung, daß in jedem Fall ein gewählter Vertreter Mitglied sein muß, denn so wie es hier im ursprünglichem Text heißt, könnte der Bürgermeister auch jemanden delegieren, beauftragen, bevollmächtigen, der nicht gewähltes Mitglied der Gemeinde ist. Es muß schon gewährleistet werden, daß zumindest ein gewählter Vertreter auch Mitglied dieser Vollversammlung ist.

PRÄSIDENT: Ja, Frau Abgeordnete Klotz, ich gebe Ihnen recht. Die Formulierung ist so besser, wir werden es so übernehmen insofern der Antrag genehmigt wird.

Weitere Wortmeldungen? Keine

Bitte, Frau Assessor.

CHIODI: Per dire che non accettiamo questo emendamento, collega Gasperotti, perché può essere estremamente limitativo, nel senso che i comuni con i consorzi gestiscono e non controllano, che sarebbe diverso. Allora se il sindaco all'interno della sua giunta avrà un esperto in questo settore lo nominerà, però corriamo anche il rischio di trovare delle giunte che non hanno esperti in materia, noi andiamo a gestire un consorzio.

Di conseguenza inserire quello che lei dice, un consigliere comunale, è estremamente limitativo, nel senso che è una gestione e non un consorzio, perché il comma 4 è molto comprensibile: "la persona del sindaco o di un suo delegato" o un esperto esterno se non c'è all'interno di questa struttura.

Collega Benedikter, la legge sull'ordinamento dei comuni, la n. 1, al comma 4 dice la stessa cosa: "L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del sindaco o di un suo delegato". Non so se ho capito male quello che lei ha detto, ma non sono andata a cambiare la dicitura è uguale.

PRÄSIDENT: Wir stimmen ab über den Abänderungsantrag. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? 8

Wer stimmt dagegen? Die Mehrheit.

Wer enthält sich der Stimme? 3

Bei 4 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen und den Rest Nein-Stimmen ist der Abänderungsantrag abgelehnt.

Jetzt war ein Fehler, es war keine getrennte Abstimmung. Es ist das ganze nicht genehmigt worden. Es wurde über den zweiten Absatz abgestimmt und er wurde nicht genehmigt und über den ersten Absatz wurde vorher abgestimmt. Beide sind abgelehnt worden und wir kommen jetzt zum Abänderungsantrag Nr. 13, eingebbracht vom Regionalausschuß.

Emendamento all' articolo 5

1. Il comma 1 dell' articolo 41-ter é sostituito dal seguente: "1. I comuni possono costituire un' associazione di comuni con personalitá giuridica di diritto pubblico per la gestione associata di funzioni e servizi."

DENICOLO':

Abänderungsantrag zum Artikel 5

1. Im Artikel 41-ter wird der Absatz 1 durch den nachstehenden ersetzt:
"1. Die Gemeinden können zur gemeinsamen Führung von Funktionen und Dienstleistungen eine öffentlich-rechtliche Gemeindenvereinigung gründen."

PRÄSIDENT: Wortmeldungen?

Bitte, Abgeordneter Benedikter.

BENEDIKTER: Die Gemeinden können zur gemeinsamen Führung von Funktionen und Dienstleistungen eine öffentlich-rechtliche Gemeindenvereinigung gründen. Die Gemeinden können neben ihrer bestehenden Kleingemeinde eine Großgemeinde gründen und das widerspricht dem Artikel 1 und 2 des Regionalgesetzes und widerspricht dem Artikel 128 der Verfassung. Daß Gemeinden, indem sie bestehen bleiben, dann neben sich eine Großgemeinde gründen können, das ist nirgends vorgesehen.

Die Gemeinde hat ihre Autonomie, man kann ihr nichts nehmen. Man kann nicht von oben herunter sagen, die kleineren Gemeinden müssen sich zusammenschließen oder man kann nicht jedenfalls die Gemeinden zwingen sich zusammenzuschließen, aber die Gemeinden können auch nicht von sich aus beschließen, neben der Kleingemeinde, die bestehen bleiben soll, eine Großgemeinde zu gründen. Das widerspricht dem Artikel 1 und 2 des Regionalgesetzes und selbstverständlich den entsprechenden Artikeln des Staatsgesetzes, Staatsgesetz 142, und es widerspricht dem Artikel 128 der Verfassung. Es geht nicht, daß eine Gemeinde oder mehrere Gemeinden zusammen eine Großgemeinde bilden können neben der Kleingemeinde, die weiterbestehen soll, das ist sicher gegen den Artikel 128 der Verfassung und gegen die Artikel 1 und 2 des Regionalgesetzes, des Gemeindeordnungsgesetzes.

„Die Gemeinde vertritt als autonome Körperschaft die örtliche Gemeinschaft, nimmt deren Interessen wahr und fördert deren Entwicklung u.s.w., im Artikel 2, die Gemeinde hat Satzungsbefugnis, Finanzhoheit u.s.w. und ist Trägerin von Funktionen im eigenen Wirkungsbereich und übt außerdem die Funktionen aus, die ihr vom Staat, von der Region, von den autonomen Provinzen zugewiesen oder übertragen worden sind, und ihr obliegen sämtliche Verwaltungsfunktionen, welche die Bevölkerung des Gebietes der Gemeinde betreffen u.s.w.“

Ich beziehe mich auf das regionale Grundsatzgesetz und vor allem auf den Artikel 128 der Verfassung: die Gemeinde ist autonom und kann nicht gezwungen

werden etwas abzugeben oder sich mit einer anderen Gemeinde zu verschmelzen. Gemeinden können aber nicht sagen, wir bleiben bestehen und gründen noch dazu wie es da heißt, zur gemeinsamen Führung von Funktionen und Dienstleistungen, eine öffentlich-rechtliche Gemeindevereinigung, d.h. eine Großgemeinde zur gemeinsamen Führung von Funktionen und Dienstleistungen. Das wäre ja eine originelle Idee, aber in der italienischen Rechtsordnung ist so etwas nicht vorgesehen. Ich glaube auch anderswo nicht, denn die Gemeinde ist auf der untersten Ebene die autonome Körperschaft und dann gibt es die Provinz und dann gibt es die Region. Diese autonomen Körperschaften können sich aber nicht zusammenschließen in eine höhere Körperschaft und gleichzeitig bleiben sie auch Gemeinden. Nicht wie es da vorgesehen ist in diesem Gesetz, wo es heißt, die sogenannten Konsortien u.s.w., sondern eine öffentlich rechtliche Gemeindevereinigung, nicht ein Verbund, sondern eine übergemeindliche Körperschaft und das ist sicher gegen die Grundsätze der Gemeindeordnung und auch gegen den Artikel 128 der Verfassung.

PRÄSIDENT: Danke, Abgeordneter Benedikter. Wenn keine weiteren Wortmeldungen sind, dann stimmen wir über den Abänderungsantrag der Assessorin Chiodi ab.

Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben?

Wer stimmt dagegen? 7

Wer enthält sich der Stimme? 4

Damit ist der Abänderungsantrag Nr. 13 genehmigt.

Wir kommen zum nächsten Abänderungsantrag von den Abgeordneten Gasperotti, Kury und Dalbosco

Emendamento all' articolo 5

Art. 41-ter Punto 2: sostituire "assoluta" con "due terzi";

Art. 41-ter Punto 8: sostituire la parola "pari" con "non superiore" e alla fine aggiungere "e comunque proporzionata alla qualità e alla quantità di tempo impegnato."

Art. 41-ter Punto 11: aggiungere un nuovo punto 12: " Punto 12: i bilanci delle associazioni devono essere approvati in via preventiva dai Consigli comunali dei comuni associati".

DENICOLO':

Änderungsantrag zu Artikel 5

Artikel 41-ter Punkt 2: Das Wort "absoluter" ist durch die Wörter "zwei Drittel" zu ersetzen.

Artikel 41-ter Punkt 8: Die Worte "zu entsprechen hat" wird durch die Worte "nicht übersteigen darf" ersetzt und die Worte "dem Höchstmaß" werden durch die Worte "das Höchstmaß" ersetzt und am Ende werden die Worte "und wie immer im Verhältnis zur Qualität und zum Ausmaß der aufgewendeten Zeit stehen muß" hinzugefügt.

Artikel 41-ter Punkt 11: Es ist der neue Punkt 12 hinzuzufügen: "Punkt 12: Die Haushalte der Vereinigungen müssen vorher von den Gemeinderäten der zusammengeschlossenen Gemeinden genehmigt werden."

PRÄSIDENT: Wortmeldungen?

Bitte, Abgeordneter Gasperotti.

GASPEROTTI: Mi deve scusare Presidente, sono tre emendamenti e si riferiscono a tre punti diversi, al punto 2 dell'art. 41/ter, dove si affermava l'esigenza di avere una maggioranza qualificata che decidesse e quindi i due terzi e non maggioranza assoluta.

Sono tre emendamenti separati, anche se contenuti nello stesso foglio.

Ritengo che un'amministrazione comunale, che fa questo tipo di scelte, abbia anche il coraggio di assumere l'onore di contenere queste scelte nella maggioranza dei due terzi.

PRÄSIDENT: Nur um eines klar zu sagen, der Abänderungsantrag ist ein einheitlicher Abänderungsantrag. Sie können aber den Antrag stellen auf getrennte Abstimmung der drei verschiedenen Absätzen, aber wir können nicht den Abänderungsantrag auseinanderreißen.

GASPEROTTI: Va bene, allora illustro anche la parte del punto 8. Non so se avete letto questa parte colleghi, è quella che si riferisce all'indennità dei responsabili di questi consorzi ed in poche parole è il premio della prestazione svolta da questi soggetti incaricati. Allora come si fa per acquisire un consenso, che sia maggiormente diffuso, quando hanno costituito i comprensori, la ex Democrazia Cristiana se ne è guardata bene ed ha organizzato un buon ritorno in termini economici di chi svolgeva quella attività e si diceva: l'indennità è posta in proporzione al comune più grande presente nel comprensorio, sempre legata al segretario comunale.

Adesso si fa uno sforzo migliore, questo davvero offende anche chi sostiene, come lo sostenete voi, che l'efficacia e l'efficienza e l'economicità siano tre requisiti indispensabili, il fatto che ci sia un'indennità pari a quel sindaco che ha la stessa popolazione del consorzio.

Allora facciamo un'ipotesi, la Val Lagarina, oggi organizzata in comprensorio C10 al suo interno ha circa 70 mila abitanti, facciamo un consorzio così vasto per gestire i rifiuti solidi urbani, quel presidente riceverà un'indennità pari ad un sindaco che svolge l'attività per un comune per 70 mila abitanti, vi sembra corretto? Perché l'importanza del ruolo svolto è proprio quello di essere parificato ad un comune, i compiti assegnati ad un sindaco che ha 70 mila abitanti.

Quanti saranno questi consorzi? Saranno numero... esponente quello che si vedrà.

La spesa pubblica è anche determinata da queste cose, che oggi queste attività vengono svolte dai sindaci, dagli assessori ecc., rimane tutta la struttura che è prevista precedentemente e va ad aumentare la spesa, proprio là dove si costituiscono i

consorzi. Questa è un'operazione che va a distribuire in maniera deformata l'indennità e le remunerazioni dei responsabili.

L'emendamento, intende sostituire la parola "pari" con "non superiore" e alla fine aggiungere "e comunque proporzionata alla qualità e alla quantità di tempo impegnato". Proprio perché c'è bisogno di dare anche un fine.

Il punto 12 recita: "i bilanci delle associazioni devono essere approvati in via preventiva dai Consigli comunali dei comuni associati". Ritengo ci sia bisogno di dare trasparenza e quindi aggiungendo il punto 12 dò conoscenza dei bilanci preventivi delle associazioni ai consigli comunali dei soci, altrimenti questi verranno a sapere le cose solo ufficialmente dopo o magari mai, solo quando sono approvati i consultivi.

Tre operazioni di trasparenza indispensabili per creare un clima di fiducia, perché ritengo che uno dei requisiti indispensabili sia la fiducia del cittadino nelle istituzioni e nelle organizzazioni.

PRÄSIDENT: Abgeordneter Zanoni, bitte.

ZANONI: Intervengo sul punto 8. Mi pare che la correzione che porta Gasperotti è condivisibile, proprio nello spirito della legge, ma più che altro nello spirito di quelle che sono state le affermazioni di principio fatte da questa maggioranza sullo spirito delle leggi di decentramento e di riorganizzazione del territorio in termini di autonomie locali.

A me pare ci sia una contraddizione di fondo oltre che politica, da una parte abbiamo teso anche in provincia di Trento, nel rapporto di riorganizzazione della burocrazia, ad iniziare concetti di privatizzazione, basati sulla managerialità, sulla professionalità, per cui concetti di liberalismo economico perlomeno nel rapporto di lavoro, dopo di che qui si introducono strumenti rigidi, indennità fisse e non contrattabili, basate sul merito e sulla professionalità. Per cui ritengo che mettere la parola "pari" è in controtendenza politica, oltre che di opportunità, su quelle che sono le affermazioni di principio che si fanno. Allora è molto meglio "il non superiore" che di per sé non dice molto, ma perlomeno introduce la possibilità che ci sia un tipo di elasticità nel rapporto di lavoro.

Per cui ritengo che questo emendamento sia accettabile, oltre che difendibile, proprio in questo spirito, perché se vogliamo avere un rapporto di tipo privatistico, servirci di professionisti realmente preparati, dovremo avere anche lo strumento della remunerazione, oltre che della contrattazione.

Per cui a me pare che dobbiamo riprendere questo concetto, proprio alla luce di quelle che sono le affermazioni di principio e non rimangiarsene ogni qualvolta si presenta l'opportunità.

Per cui sosterrò questo emendamento, per questioni politiche, oltre che di etica politica, perlomeno per quanto riguarda il punto 8.

PRÄSIDENT: Der Abgeordnete Taverna bitte. Möchten Sie sprechen?

Bitte, die Abgeordnete Klotz.

KLOTZ: Aus der Reaktion der Frau Assessorin ist zu erkennen, daß sie den Antrag nicht annehmen wird. Wenn man wüßte, daß sie ihn annimmt dann könnte man tatsächlich auf weitere Begründungen verzichten aber das scheint nicht der Fall zu sein.

Wir haben uns immer wieder gegen die Schaffung von sogenannten Versorgungsstellen oder Gefälligkeitsstellen gewehrt. Nun ist nicht immer so klar die Unterscheidung möglich, inwieweit es sich um einen politischen Versorgungsstellen handelt oder nicht. Um aber das einigermaßen zu verhindern würde ich sagen, daß dieser Abänderungsantrag mehr als notwendig ist, und zwar auch im Sinne dessen, was der Vorredner Abgeordnete Zanoni gesagt hat, daß man sich nicht unbedingt die Hände binden sollte, daß man ein Höchstmaß festsetzen sollte, aber nicht vorschreiben, er hat genau so viel als Entschädigung zu bekommen wie der Bürgermeister.

Frau Abgeordnete, so wie ich es hier lese, wäre sowieso etwas sprachlich zu ändern, es heißt, dem Vorsitzenden der Vereinigung wird eine allumfassende Amtsentschädigung entrichtet, die dem Höchstsatz der dem Bürgermeister einer Gemeinde mit der gleichen Bevölkerungszahl des Gebietes der Vereinigung zugewiesenen Zulage zu entsprechen hat.

PRÄSIDENT: Danke. Die Abgeordnete Chiodi, bitte.

CHIODI: Questo emendamento è composto di tre punti: sul punto 1, che riguarda la parola "assoluta" con "due terzi", credo di non poter accettare questo emendamento e vale il discorso che ho fatto prima legato al consorzio, perché credo che il quorum così alto e richiesto è tale da impedire la costituzione anche dell'associazione, di conseguenza su questo emendamento non possiamo essere d'accordo.

Sul punto 2, collega Klotz, condivido quello che hanno detto i colleghi Gasperotti, Zanoni, purtroppo qualche svista mi ha impedito di analizzare fino in fondo questo articolo, però sa benissimo che sono argomenti a cui ho sempre prestato attenzione, di conseguenza il punto 2 di questo emendamento è accettato.

Il punto 3 non è condiviso, collega Gasperotti, perché la non approvazione del bilancio, anche da una parte di un solo comune, blocca l'attività dell'associazione, cioè scardina un po' l'impianto che ci eravamo dati.

Di conseguenza il primo e terzo punto non li approviamo, mentre il secondo punto lo approviamo.

PRÄSIDENT: Die Abgeordnete Klotz bitte.

KLOTZ: Herr Präsident, ich ersuche Sie im deutschen Text folgendes abzuklären, dem Vorsitzenden der Vereinigung wird eine allumfassende monatliche Amtsentschädigung entrichtet. "Allumfassend" kann in diesem Fall nicht richtig sein. Eine monatliche Amtsentschädigung von mir aus oder eine die gesamten Zulagen umfassende oder so etwas, aber eine "allumfassende" kann nicht richtig sein. Die "allumfassende" kann doch gestrichen werden. Ich bitte das abzuklären.

PRÄSIDENT: Wir lassen es überprüfen. Das Übersetzungsamt wird sich damit befassen. Eine Streichung ist eine inhaltliche Änderung, das müßte dann in italienisch auch gestrichen werden. Eine allumfassende Aufwandsentschädigung heißt, daß es sonst keine nebenher gibt und wenn ich das streiche, dann könnte man ableiten, daß man auch noch andere beziehen kann.

KLOTZ: Ich ersuche es abzuklären, denn sprachlich ist es in jedem Fall nicht richtig.

PRÄSIDENT: Ja, sprachlich wird es überprüft.

KLOTZ: Zum Punkt 12, der hier angefügt wird. Ich bin schon der Meinung, daß dieser Antrag seine Berechtigung hat. Daß nämlich die Haushalte der Vereinigungen vorher von den entsprechenden Gemeinderäten der zusammengeschlossenen Gemeinden genehmigt werden sollen, denn sonst kann sich ja ein Parallelgremium mehr oder weniger Rechte herausnehmen ohne daß der Gemeinderat damit einverstanden ist. Ich habe auch den Eindruck, da kann es zu einer Art Schattenregierung, Schattengemeinderat kommen, der dann das tut wozu die Gemeinderäte im Grunde genommen nicht ihre Zustimmung geben, in gewisser Hinsicht. Ich ersuche hier schon um eine Aufklärung. Aus demokratiepolitischen Gründen erscheint mir das schon folgerichtig.

PRÄSIDENT: Abgeordneter Gasperotti, bitte zur Präzisierung.

GASPEROTTI: Il mio intendimento, Presidente, era quello che i bilanci delle associazioni debbono essere sottoposti ad un parere consultivo, non può essere altrimenti. Questo parere consultivo vincola il rappresentante del comune nell'associazione. Voi avete presente le IPAB dove ci sono rappresentanti dei comuni che votano per conto loro? Succederà la stessa cosa.

Allora il consiglio comunale esprime un parere che è consultivo ed è sempre l'assemblea dell'associazione sovrana, nessuno vuole espropriare questo potere, però che i consigli comunali esprimano, per poi chiaramente vincolare, qui non metto in dubbio la maggioranza dei consigli, metto solo in riga quella che è l'indicazione del consiglio e la maggioranza del consiglio comunale rispetto al proprio rappresentante.

Quindi non è una questione di voler espropriare il consiglio di amministrazione dell'associazione, tutt'altro. Se questo è messo per legge mi viene garantito dal cittadino, e non viene messo per legge ogni statuto sarà diverso, quindi voi vi dimostrerete sensibili a queste problematiche od altro.

PRÄSIDENT: Danke, Abgeordneter Gasperotti.

Dann können wir abstimmen. Zuerst der erste Absatz. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? 8 Wer stimmt dagegen? Die Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme? Niemand. Bei 8 Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt.

Wir stimmen nun über den zweiten Teil ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? Die breite Mehrheit. Wer stimmt dagegen? Niemand. Enthaltungen? Keine. Damit ist der Punkt 8 genehmigt.

Damit kommen wir jetzt zum Punkt 11. Wer ist dafür? 12 Wer ist dagegen? Die breite Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme? Niemand. Somit ist dieser Punkt 11 abgelehnt.

Wir kommen heute nachmittag um 15.00 Uhr zur Seite 9.
Die Sitzung ist unterbrochen.

(ore 13.00)

(ore 15.14)

Presidenza del Presidente Tretter
Vorsitzender: Präsident Tretter

PRESIDENTE: La seduta riprende. Prego procedere con l'appello nominale.

DENICOLO': (Sekretär):(ruft die Namen auf)
(segretario):(fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Credo ci sia la disponibilità dei colleghi di proseguire i lavori in seduta notturna, comunque deciderà la Presidenza se procedere con seduta notturna questa sera e domani sera.

Procediamo con l'emendamento prot. n. 9107, a firma del cons. Zanoni ed altri, che recita: dopo il comma 11 dell'art. 41/ter è inserito il seguente articolo:

“Art. 41/quater
(Comunità Montane)

1. Le comunità montane sono enti locali dotati di autonomia statutaria. Esse sono costituite dalle province autonome tra i comuni montani appartenenti ad uno stesso ambito territoriale.

2. Tutti i comuni delle province di Trento e di Bolzano sono considerati montani.

3. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge regionale, contiene la disciplina degli organi della comunità, le norme fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione, la disciplina relativa all'autonomia finanziaria ed ai rapporti finanziari con i comuni e con la provincia.

4. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti possono essere costituiti in comunità montane a sé stanti, mantenendo i propri organi e competenze anche come organi della comunità montana.

5. In conformità ai principi contenuti nella legislazione statale e nei limiti stabiliti dalla legge provinciale, le comunità montane promuovono la valorizzazione del territorio, esercitano funzioni di programmazione dello sviluppo economico e sociale, di pianificazione e tutela territoriale e paesaggistica, di gestione di funzioni e servizi a livello locale e sovracomunale.

6. Lo statuto disciplina la costituzione, la composizione e le attribuzioni degli organi della comunità montana.

7. Lo statuto deve disciplinare, in particolare la costituzione e la composizione:

- a) di un organo assembleare espressione dei comuni componenti la comunità, con funzioni regolamentari e deliberative in materia di bilanci, di programmazione, di indirizzo e di controllo;
- b) di un organo collegiale per l'esercizio delle funzioni esecutive e di quelle non riservate all'organo assembleare. Al presidente dell'organo esecutivo è affidata la rappresentanza legale della comunità;
- c) di un organo tecnico per il controllo contabile.

8. Lo statuto disciplina le modalità di elezione dell'organo assembleare, scegliendo fra i seguenti sistemi:

- a) elezione diretta, secondo la disciplina regionale per l'elezione del consiglio comunale di dimensione demografica pari a quella della comunità;
- b) elezione di secondo grado, da parte dei consigli comunali componenti della comunità, assicurando un'adeguata rappresentanza delle minoranze politiche e compatibilmente, per i comuni della provincia di Bolzano, con il rispetto delle norme sulla rappresentanza dei gruppi linguistici.

9. Lo statuto disciplina le modalità di nomina dell'organo esecutivo e dell'organo per il controllo contabile da parte dell'organo assembleare.

10. Spetta alle province autonome individuare gli ambiti territoriali nonché le modalità per l'esercizio associato delle funzioni amministrative o dei servizi di interesse subprovinciale da trasferire alle comunità montane, in conformità ai principi contenuti nello statuto speciale e nelle relative norme di attuazione.

11. Il provvedimento che individua gli ambiti territoriali delle comunità montane è adottato dalla giunta provinciale, sentiti i comuni interessati e le associazioni dei comuni più rappresentative a livello provinciale.”

DENICOLO':

Änderungsantrag zum Artikel 5

Nach Absatz 11 des Artikel 41-ter wird folgender Artikel eingefügt:
"Artikel 41-quater (Berggemeinschaften)

1. Die Berggemeinschaften sind örtliche Körperschaften mit Satzungsbefugnis. Sie werden von den autonomen Provinzen unter Berggemeinden errichtet, die in dasselbe Einzugsgebiet fallen.

2. Sämtliche Gemeinden der Provinzen Trient und Bozen werden als Berggemeinden betrachtet.

3. Im Rahmen der vom Regionalgesetz festgesetzten Grundsätze enthält die Satzung die Regelung der Organe der Gemeinschaft, die grundsätzlichen Bestimmungen für den Betrieb und die Organisation, die Regelung betreffend die Finanzautonomie und die Finanzbeziehungen mit den Gemeinden und der Provinz.

4. Die Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 40.000 Einwohnern können als eigene Gemeinschaften errichtet werden, wobei deren Organe und Zuständigkeiten auch als Organe der Berggemeinschaften beibehalten werden.

5. In Übereinstimmung mit den in der staatlichen Gesetzgebung enthaltenen Grundsätzen und in den durch Landesgesetz bestimmten Grenzen, fördern die Berggemeinschaften die Fortentwicklung des Gebietes und üben Funktionen aus, die die Programmierung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, die Raumplanung sowie den Gebiets- und Landschaftsschutz, die Verwaltung von Funktionen und Diensten auf lokaler und übergemeindlicher Ebene betreffen.

6. Die Satzung regelt die Errichtung, die Zusammensetzung und die Befugnisse der Organe der Berggemeinschaften.

7. Die Satzung muß im besonderen die Errichtung und die Zusammensetzung folgender Organe regeln:

- a) einer Versammlung, welche Ausdruck aller die Gemeinschaft bildenden Gemeinden ist; diese hat regelnde und beschließende Funktionen auf dem Sachgebiet der Haushaltspläne, der Planung, der Ausrichtung und der Kontrolle;
- b) eines Kollegialorgans für die Ausübung der exekutiven Funktionen und jener, die nicht der Versammlung vorbehalten sind. Dem Präsidenten des ausführenden Organs wird die rechtliche Vertretung der Gemeinschaft übertragen.

8. Die Satzung regelt die Modalitäten für die Wahl der Versammlung, indem zwischen den zwei nachstehend angeführten Systemen ausgewählt wird:

- a) Direktwahl entsprechend der regionalen Regelung für die Wahl des Gemeinderates, dessen geographische Dimension jener der Gemeinschaft entsprechen muß;
- b) Wahl zweiten Grades von seiten der Gemeinderäte, welche die Gemeinschaft bilden, wobei eine angemessene Vertretung der politischen Minderheiten und für die Gemeinden der Provinz Bozen so weit als möglich die Einhaltung der Bestimmungen über die Vertretung der Sprachgruppen gewährleistet wird.

9. Die Satzung regelt die Modalitäten für die Ernennung von seiten der Versammlung des Exekutivorgans und des Organs für die Kontrolle der Buchhaltung.

10. Es steht den autonomen Provinzen zu, die Einzugsgebiete sowie die Modalitäten für die gemeinsame Ausübung der Verwaltungsfunktionen oder der Dienste von Landesinteresse festzusetzen, welche den Berggemeinschaften in Übereinstimmung mit den im Sonderstatut oder in den entsprechenden Durchführungsbestimmungen enthaltenen Grundsätzen zugewiesen werden.

11. Der Landesausschuß genehmigt nach Anhören der betroffenen Gemeinden und der auf Landesebene am stärksten vertretenen Gemeindevereinigungen die Maßnahme zur Festlegung der Einzugsgebiete der Berggemeinschaften.

Präsident Peterlini übernimmt den Vorsitz
Assume la Presidenza il Presidente Peterlini

PRÄSIDENT: Danke für die Verlesung. Vuole prendere la parola il consigliere Zanoni sull' emendamento?

Abgeordneter Zanoni, bitte.

ZANONI: Penso sia opportuno, anche per il fatto che abbiamo basato tutta la nostra posizione politica nei confronti di questo disegno di legge, recuperando il concetto fondamentale di quello che abbiamo presentato come Partito Popolare, laddove fondamentalmente introducevamo il concetto della comunità montana nell'ordinamento degli organi periferici.

Mi rendo conto che questa posizione non è accettata dalla maggioranza, ciò non toglie che no la dobbiamo ribadire per convinzione politica prima, ma perché proprio siamo qui a dover esercitare un mandato, sul quale saremo anche giudicati. E' nostra convinzione che la comunità montana rappresenti un'entità da salvaguardare.

Debbo dire che su questo concetto già se ne è parlato in aula ieri, oggi e l'altro giorno, la scelta politica della maggioranza è legittima, seppur da noi non condivisa, ma sul versante giuridico mi pare che la posizione ancora non è stata nel modo più assoluto sviluppata, non è stata data risposta o sono state date risposte estremamente deboli, anche perché qualcuno poi ha sollevato questo passaggio di competenze dalla Regione alla provincia, su cui nutre forti perplessità, se non addirittura una contrarietà di tipo statutario.

Quello che volevo mettere in luce è la nostra posizione, riteniamo ancora che la presenza della comunità montana come ente politico, con autonomia statutaria ed evidentemente con funzioni collegate ad attività non solo amministrative, ma anche socioeconomiche, riteniamo, specialmente per quello che riguarda Trento e non perché Bolzano sia diverso, ma per la conoscenza che abbiamo di più della provincia di Trento che non di Bolzano, anche perché purtroppo dobbiamo per l'ennesima volta segnalare questa grave posizione da parte della maggioranza, che questo disegno di legge discrimina le due posizioni tra Trento e Bolzano e credo che sarà, come qualcuno ha già fatto notare, un ulteriore passo verso lo svuotamento completo dell'istituto regionale.

Non si capisce peraltro, lo discuteremo quando tratteremo l'art. 11 della norma transitoria, quello che va bene a Bolzano non funziona a Trento, addirittura in termini preconcettuali, perché all'art. 11 la norma transitoria dice: a Bolzano possono continuare ad adoperare le comunità montane, si è ritenuto opportuno da parte della provincia di Bolzano, viceversa a Trento non possono funzionare e si discriminano le due posizioni. Solo su concetti di funzionalità spicciola si ritiene che le comunità montane, scambiandole peraltro da parte di qualcuno strumentali per i comprensori, perché quello che avevamo proposto e quello che proponiamo con questo emendamento non è assolutamente la riedizione dei comprensori, è viceversa un ente intermedio,

diverso dai comprensori, che recupera parte di quelle che potevano essere le connotazioni del comprensorio, ma decisamente diverso.

I comprensori non hanno funzionato perché realmente non avevano trasferimenti di competenze, non funzionavano le assemblee perché erano plenarie, ecco perché in questo emendamento riconsideriamo tutta la materia, anche quella di tipo organizzativo, per cui l'elezione diretta, la fissazione di ambiti omogenei e non già la ripetizione di ambiti che rispecchino i comprensori tradizionali, per cui noi vorremmo che la stessa disciplina, che vige per la provincia di Bolzano, valesse anche per la provincia di Trento, perché non se ne vedono i motivi per i quali quello che funziona nella vicina provincia e quello che dovrebbe funzionare nell'ambito complessivo della Regione non possa funzionare anche in parte di essa dalla provincia di Trento.

Torno a ripetere, i pericoli sono di vario genere, uno di tipo complessivo, un ulteriore svuotamento della Regione, ma non solo, per quello che riguarda l'applicazione in campo provinciale e l'assessore sa quali sono le nostre posizioni, certamente una mancanza di difesa da parte delle comunità più piccole nei confronti delle associazioni dei comuni, intese come associazioni solo di gestione di servizi; riteniamo peraltro che il concetto di comunità, anche in termini politici e culturali e di radicamento sul territorio dovranno essere ripresi, al fine di non lacerare ulteriormente un territorio, che già di per sé è polverizzato.

Riteniamo che un ente intermedio, a valenza politica, con elezione diretta, abbia ancora un significato, indubbiamente su questa posizione siamo molto differenziati dalle proposte di maggioranza, noi prendiamo atto, salvo evidentemente riaffermare questo nostro concetto, che è condensato nel concetto di comunità montana.

PRÄSIDENT: Abgeordneter Benedikter, bitte.

BENEDIKTER: Ich begrüße diesen Zusatzartikel was die Berggemeinschaften betrifft und bin sehr dafür, daß die Berggemeinschaften in beiden Provinzen grundsätzlich gleich geregelt werden. Eigentlich müßte schon der zuständige Regionalassessor zuhören. Ich meine das ist das mindeste was man verlangen kann.

Ich muß aber bemerken, daß aufgrund des Verfassungsgesetzes vom September 1993 die Region jetzt auch für die Ordnung der Berggemeinschaften zuständig geworden ist, denn die Region hat die ausschließliche Gesetzgebung für alle örtlichen Körperschaften erhalten, sodaß die Durchführungsbestimmung, die seinerzeit ausgearbeitet wurde und mit der man die Provinzen als zuständig erklärt hat, bestimmt überholt ist. Ich würde bitten das zu bedenken und diese kleine Korrektur vorzunehmen, und zwar das ist das wofür ich kämpfe, für die Zuständigkeit der Region. Es kann nicht sein, wie es in Absatz 10 heißt, daß es den Provinzen zusteht, die Einzugsgebiete festzusetzen und die Modalitäten für die Ausübung der Verwaltungsfunktionen oder Dienste, die auf die Berggemeinschaften zu übertragen sind, vorzusehen, denn das sind ganz typische Ordnungszuständigkeiten. Im staatlichen Reformgesetz 142 von 1990 werden die Berggemeinschaften unter dem Kapitel 9 Artikel 28 behandelt, wo die Rede ist, daß Gemeinden mit einer Gesamteinwohnerzahl von über 40.000 keinesfalls zu den

Berggemeinschaften gehören können und das ist Trient und Bozen, sowie zum Teil im Gebirge gelegene Gemeinden, deren im gebirgigen Gebiet ansässigen Bevölkerung weniger als 15.000 von 100 der Gesamtbevölkerung ausmacht. Auch da gibt es Beispiele in der Region. Die können nicht dazu gehören und das haben wir auch immer verteidigt, daß das ein Reformgesetz ist und daß Reformgesetze eingehalten werden müssen. Übrigens ist auch die Rede davon und es wird auf dieses Gesetz verwiesen.

Ich möchte daher die Einbringer bitten, daß man im Sinne des Verfassungsgesetzes von September 1993 die Zuständigkeit der Region wahrnimmt auch was die Ordnung der Berggemeinschaften betrifft und was man unter Ordnung zu verstehen hat. Wir brauchen keinen Regionalrat. Ich bin auch dafür, daß er abgeschafft wird, aber solange er in Betrieb ist, sollte man schon wenigstens auch wenn niemand aufpaßt reden können. Ich bin der Ansicht, daß man hier die Zuständigkeit der Region einhält und eben daß die Region zuständig ist die Einzugsgebiete festzustellen und die Modalitäten für die Ausübung der Verwaltungsfunktionen oder der Dienste im untergeordneten Interesse, Interesse zwischen Provinz und einer einzelnen Gemeinde, zu regeln.

Das ist meine Bemerkung. Im übrigen bin ich der Ansicht, daß es richtig ist, wenn man die Zuständigkeit der Region behaupten will und ich bin in diesem Fall dafür. Wenn das Verfassungsgesetz schon da ist, dann soll die Region es auch wahrnehmen. Ich ersuche also, daß man eben hier diese Korrekturen vornimmt.

PRÄSIDENT: Keine weiteren Wortmeldungen? Möchte noch jemand das Wort? Niemand, dann gebe ich das Wort Frau Assessor Chiodi zur Replik.

Bitte, Frau Assessor.

CHIODI: Prendo la parola solo per cortesia nei riguardi del collega Zanoni, che sa benissimo che la discussione del disegno di legge ci ha portato un confronto abbastanza serrato, anche con i proponenti di questi emendamenti, che avevano proposto un disegno di legge analogo, presentato prima ancora di quello della Giunta.

Collega Zanoni, abbiamo fatto una scelta politica diversa, non abbiamo voluto rimettere in discussione il discorso di quello che era legato ai comprensori, perché non volevamo più una configurazione come prevedete in questo emendamento.

Di conseguenza non votiamo questo emendamento, ma lei lo aveva capito ancora dai primi confronti, è una scelta politica ed un'impostazione diversa.

PRÄSIDENT: Wir stimmen jetzt darüber ab. Wer schließt sich dem Antrag auf Geheimabstimmung an? 5

Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRÄSIDENT: Ich bitte um Ruhe. Ich bitte um den Namensaufruf.

DENICOLO': (Sekretär):(ruft die Namen auf)
(Segretario):(fa l'appello nominale)

(*interruzione*)

Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter
Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione dell'emendamento a firma del cons. Zanoni ed altri:

votanti	53
schede favorevoli	22
schede contrarie	28
schede bianche	3

Il Consiglio non approva.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 5 così emendato? Ha chiesto la parola il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Nur um zu sagen, daß auch hier in diesem Artikel, und zwar besonders im Artikel 41-ter wiederum zwei verfassungswidrige Bestimmungen enthalten sind, nämlich daß die Region sagt: mit Landesgesetz werden die Zusammensetzung und die Zuständigkeitsgebiete der Organe geregelt sowie die grundlegende Bestimmung bezüglich des Aufbaues und der Tätigkeit der Gemeindenvereinigung u.s.w. festgesetzt. Und dann noch einmal im 4. Absatz: mit Landesgesetz werden überdies die Inhalte und die Verfahren zur Festsetzung und zur Genehmigung der Vereinbarung laut Absatz 2 geregelt, wobei jedenfalls die Gemeindenvereinigung die Befugnis hat, eigene Verordnungen bezüglich der Ämter und des Personals zu erlassen sowie jedwede weitere Angelegenheit betreffend die Organisation und das Personals zu regeln.

Das ist einwandfrei eine Ordnungszuständigkeit, die also mit Regionalgesetz genehmigt werden muß und dazu kommt jetzt eben die Ablehnung der Berggemeinschaften, die sicher zu den Körperschaften gehören gemäß Gemeindeautonomiereformgesetz. Die Berggemeinschaften gehören zu den Körperschaften, die also Bestandteil der Rechtsordnung auch der Region Trentino-Südtirol sind.

Ich komme noch zurück: die Assessorin - sie nimmt nicht Stellung zu den Grundsatzfragen und warum sollte sie auch Stellung gegen diesen Störenfried nehmen - hat sich auf den letzten Absatz des Artikels 2 des Regionalgesetzes, der in Kraft getreten ist, berufen, der sagt: die Gemeinden üben die Funktionen gemäß Absatz 3 im Rahmen der bestehenden Landesgesetze aus, die außerdem ausdrücklich die Funktionen vorsehen, die im Verbund mit anderen Trägern auszuführen sind. Dieser Absatz 3 des

Artikels 2 des Regionalgesetzes sagt nur, daß mit Landesgesetze die Funktionen vorgesehen werden, die im Verbund mit anderen Trägern auszuüben sind, sagt aber nicht, daß mit Landesgesetz die Gemeinden zusammengeschlossen werden können in Gemeinschaften verschiedener Art. Er sagt nur, die Funktionen, die auszuüben sind, d.h. wenn die Gemeinden sich aber nicht zusammenschließen dann steht da nicht, daß sie von Amts wegen zusammengeschlossen werden können. Es werden die Funktionen angegeben, die im Verbund mit anderen Trägern auszuüben wären, aber wenn die Gemeinden nicht wollen, dann geschieht eben nichts. Das Landesgesetz sieht nicht vor, von Amts wegen die Gemeinden zusammenzuschließen. Das kann es nicht tun, weil es eben die Ordnungszuständigkeit nicht hat. Das sage ich nur, um zu sagen, daß dieses Argument nicht treffend ist, es ist nicht durchschlagend und ich stimme daher sicher nicht dafür, weil zwei einwandfreie Verfassungswidrigkeiten enthalten sind.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 5. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Con 9 voti contrari, 7 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 5 è approvato.

Riprendiamo la discussione dell'art. 1. E' stato presentato un emendamento, a firma di Zanoni ed altri, che recita: Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, dopo le parole "I comuni singoli o associati" sono aggiunte le seguenti parole: "o le comunità montane".

Cons. Zanoni, intende mantenere così il suo emendamento?

ZANONI: Ormai il discorso non si pone in termini sostanziali, perché avendo bocciato il riferimento, il togliere l'art. 41/quater, che è sostanziale, ritengo che formalmente decadano i nostri emendamenti.

PRESIDENTE: Volevo il suo assenso. Allora l'emendamento viene ritirato.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 1? Ha chiesto la parola la cons. Klotz.

KLOTZ: Herr Präsident, ganz kurz zum Fortgang der Arbeiten. Da es doch einen Monat her ist, daß wir mit dem Artikel 1 schon einmal begonnen haben, ersuche ich Sie hier zu sagen welche Abänderungsanträge dazu behandelt worden sind und welche davon angenommen worden sind und ob das der einzige Abänderungsantrag war, der ausgesetzt gewesen ist oder ob es nicht noch dazu Änderungsantrag gibt, die ausgesetzt worden sind.

PRESIDENTE: Collega Klotz, le posso soltanto dire che l'emendamento a firma del cons. Zanoni ed altri è stato ritirato, l'emendamento prot. 8919 è stato approvato e tutti gli altri emendamenti sono stati o non approvati o ritirati, perciò l'unico emendamento approvato dall'aula è l'emendamento prot. n. 8919, a firma del cons. Bondi ed altri, che recita:

"1. Al comma 1 dell'art. 1 il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è soppresso.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 nel comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole: "nelle materie di cui al comma 2," sono soppresse."

Spero di essere stato abbastanza chiaro, collega.

Sull'art. 1 ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter, ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Nur um zu sagen, ich stimme dagegen, weil da folgende Sätze enthalten sind. Da steht einmal, den Gemeinden stehen sämtliche Verwaltungsfunktionen örtlichen Belanges zu, während das Reformgesetz sagt, sämtliche Verwaltungsfunktionen, welche die Bevölkerung und das Gebiet der Gemeinde betreffen, also das ist mehr, nicht nur örtlichen Belanges, sondern - und sie werden dann aufgezählt - sämtliche Verwaltungsfunktionen, welche die Bevölkerung und das Gebiet der Gemeinde betreffen. So steht es auch im Regionalgesetz vom Januar 1993, das das staatliche Reformgesetz übernommen hat.

Im 3. Absatz ist zwar: in den Sachgebieten gemäß Absatz 2 gestrichen worden, aber die Region und die Provinzen bestimmen die Funktionen, die auf die einzelnen und die zusammengeschlossenen Gemeinden übertragen, delegiert oder subdelegiert werden. Weder die Region noch die Provinzen können Funktionen, die sie selber gemäß Autonomiestatut haben, abgegeben. Sie können sie delegieren; subdelegieren wäre etwas, was sie vom Staat haben, aber dieses Wort "übertragen" das gibt es nicht.

Schließlich und endlich noch der 5. Absatz, wo es heißt, den Gemeinden obliegen überdies, wenn das Landesgesetz es vorsieht, die Funktionen, welche die Staatsgesetze den Berggemeinschaften zuweisen. Das ist heute gemäß Verfassungsgesetz vom September 1993 eine Ordnungszuständigkeit der Region und nicht des Landes. Also sind hier drei grundsätzliche Verfassungswidrigkeiten enthalten, weswegen wir dagegen sind.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Con 7 voti contrari, 8 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 1 è approvato.

E' in discussione l'art. 1/bis. Qualcuno intende intervenire? Ha chiesto la parola il cons. Willeit, ne ha la facoltà.

WILLEIT: Signor Presidente, egregi colleghi, non credo di sbagliare se dico che qui è stato commesso un errore grossolano di procedura, che si trasforma inevitabilmente in un errore di sostanza, perché abbiamo appena approvato gli artt. 2, 4 e 5 senza distinzione di quali comuni, di quali enti si tratti. Non può non trattarsi di tutti i comuni della Regione, art. 3: "I comuni, al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale possono associarsi"; art. 41/ter: "I comuni possono costituire un'associazione per la gestione associata". Signori, "i comuni" e non i comuni della provincia di Bolzano, ma i comuni della provincia di Trento.

Ritengo assolutamente inammissibile intervenire adesso e dire di togliere questi o quei comuni, così come è previsto dall'art. 1/bis.

La regolamentazione è tale e si applica ai comuni della provincia di Bolzano, con eccezione di quelle contenute nell'art. 39, punti 1, 2 e 3 e 41/ter, questa eccezione non si può fare, la si doveva fare prima di deliberare l'art. 3 e l'art. 5. Si guardi bene anche al regolamento, la decisione di questa eccezione è in aperto contrasto con le decisioni appena adottate.

Per cui non posso che dire che questo art. 1/bis non va approvato.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich muß feststellen, daß auch dieser Artikel eine Verfassungswidrigkeit enthält, denn damit haben wir jetzt für die Provinz Trient die Berggemeinschaften ausgeschlossen und für die Provinz Bozen werden die Berggemeinschaften bestätigt, bekräftigt und deswegen andere Formen des Zusammenschlusses von Gemeinden zur gemeinsamen Ausübung von Funktionen ausgeschlossen. In der Provinz Bozen sind die Berggemeinschaften sozusagen verpflichtend geworden, denn was in den Absätzen 2, 3, 4, 5 des Artikels 39 und 41-ter vorgesehen ist, kommt für die Provinz Bozen nicht in Frage, weil dort die Berggemeinschaften bestehen und für die Provinz Trient sind sie ausgeschlossen worden. Wenn das noch sozusagen einen Sinn hat, dann komme ich nicht mehr mit. Daß ihr aber mit solchen Gesetzesartikeln, die ja nie in Kraft treten können und Sie auch mit Ihrem Wahlgesetz, das Sie vorgeschlagen haben, die besten Totengräber der Region sind, und zwar in erster Linie die Frau Assessor Wanda Chiodi, möchte ich schon gesagt haben. Danke.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Gasperotti, ne ha la facoltà.

GASPEROTTI: Grazie Presidente. Non mi potete trovare d'accordo sul passaggio politico, che è quello di differenziare le due province nel sistema della gestione dei servizi, questo lo avete scelto, voi siete la maggioranza piuttosto risicata, ma avete espresso la volontà di percorrere questa strada, non volettemene, ma avete scelto voi il suicidio politico di questa Regione, attraverso questi passaggi, che sono la legge elettorale per i comuni, magari quella elettorale per il Consiglio regionale e poi si dice all'elettore che siamo difensori della struttura regionale, quale organismo legislativo unificante delle due realtà territoriali di Trento e di Bolzano.

La potete raccontare ai polli, se mi permettete, perché questa è un'affermazione che non è coerente nel disegno di legge presentato.

Questo art. 1/bis dà il segnale concreto di quali sono i confini invalicabili della mediazione di Giunta regionale, si lascia sul terreno la possibilità solo ed esclusivamente nella provincia di Bolzano delle strutture esistenti, quelle dei consorzi dei comuni, che sono le comunità montane.

Facciamo un passo in avanti e nella provincia di Trento andiamo verso un'organizzazione dei servizi diversa, cancellando di fatto questa realtà politica, che come era costituita era da abolire, ma che in sostituzione di questa viene messa in essere un'altra organizzazione, che non è corrispondente nemmeno dal punto di vista della partecipazione della democrazia, perché di fatto è stato negato di conoscere, da parte dei consigli comunali i bilanci preventivi, è stato negato la partecipazione dell'eletto e non del tecnico manager, c'è una filosofia completa, che è quella di andare a consegnare a dei direttori la gestione della politica.

Questo è il fatto politico rilevante di questo disegno di legge. Allora se i city-manager, voluti da questa maggioranza, ma mi sembra che anche a livello nazionale ci sia questa fuga verso la consegna dei tecnici della politica, questo percorso della maggioranza se ne assumerà l'onore, l'onere e anche gli eventuali consensi o dissensi da parte dell'elettorato, sta di fatto che questa operazione certamente favorisce la disgregazione della Regione.

Questa è la vera scelta fatta dalla Giunta e ritengo che per questo motivo ci siano sufficienti argomentazioni per dire no, non tanto nel piccolo dell'art. 1/bis, ma nel suo affermare che siamo diversi e divisi e perpetuiamo questo modo di ragionare, che non va nel senso del raggruppare in luogo politico le questioni che sono legate al Trentino e all'Alto Adige.

Si può anche giocare la doppia partita, quella di dire: tu sei il conservatore che non vuole abolire i comprensori e questo dimostra il fatto che sei contrario al nuovo; il nuovo che mi prospettate non va né nel verso della valorizzazione dei territori in quanto tali, come cultura e rappresentanza e nemmeno per quanto riguarda la presenza politica all'interno delle organizzazioni che gestiscono i servizi. C'è una voglia matta di delegare, scaricare di responsabilità scelte politiche i luoghi della politica. I consigli comunali sono svuotati con l'elezione diretta del sindaco, "vuoi saperne più di me", sono stato eletto dalla maggioranza del mio comune, questo è quello che viene affermato dai nuovi sindaci e la minoranza viene zittita in tutte le occasioni, perché non ha diritto di parola, perché viene negato il luogo dove dire la parola, una volta all'anno in sede di bilancio.

L'emendamento presentato dal collega Pinter, che faceva il conto sulla questione dei bilanci e dei lavori pubblici rilevanti è stato negato da questa assemblea... collega Alessandrini, se vuole prendere la parola si prenoti e vedrà che le verrà concesso!

Il commento serve solo per giustificare l'incapacità di essere all'altezza del compito in un ruolo che non può essere quello dell'amministratore micro, ma di un politico macro.

Non siamo qui di fronte a questa legge con un'adeguata risposta, che può avere anche degli sviluppi europei, andiamo verso la distribuzione delle piccole cose, ai piccoli contenuti, magari se sono di livello di bottega. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Taverna, ne ha la facoltà.

TAVERNA: Signor Presidente, anch'io mi permetto di sostenere con passione, ma soprattutto con convinta adesione alla tesi di coloro che hanno sostenuto, nel corso della discussione di questo disegno di legge, l'obiettivo finale, che è conseguenza di una politica, a nostro giudizio, miope, contraddittoria e che non può che portare ad un obiettivo, che è quello di assestarsi alla unitarietà della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento degli enti locali, un definitivo colpo.

Ha ragione il collega Gasperotti a sostenere quello che ha detto nel suo appassionato intervento e non è un caso che in questa circostanza, opinioni politiche diverse ed in alcuni momenti contraddittorie e contrapposte, siano uniti questi pareri politici nel sostenere che alla collega, assessore Chiodi, sia ritagliato un ruolo di commissario liquidatore della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, perché di questo si tratta.

L'aver previsto per la provincia autonoma di Trento una realtà giuridica e formale diversa dalla realtà della provincia autonoma di Bolzano, significa da un lato riconoscere che, per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano il Consiglio regionale si trova espropriato della sua funzione di organo e di assemblea legislativa, per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo legislativo della unitarietà, rispetto alla competenza dell'ordinamento e dall'altro si realizza il disegno, che è esclusivamente rivolto alla situazione del Trentino per quanto riguarda l'obiettivo politico della Giunta, in particolare a questo riguardo, per responsabilità dell'assessore competente e - mi sia consentito affermarlo senza tema di essere smentito - della politica del partito democratico della sinistra, che a questo proposito è una politica contraddittoria, rispetto alle affermazioni solenni, che il PDS in tutte le sedi ha definito quello della difesa della Regione un obiettivo condiviso anche da questa parte politica.

Alla collega Chiodi spetta quindi il ruolo di commissario liquidatore della Regione Trentino-Alto Adige e, signor Presidente del Consiglio, mi consenta di rivolgermi a lei, quale garante dell'assemblea legislativa ed essendo in questo momento lei a svolgere le funzioni di Presidente, per contestare un altro dato, che a mio giudizio non può essere sottaciuto in questo momento nel contesto di questo disegno di legge, vale a dire che volutamente la collega Chiodi è stata abbandonata da gran parte della Giunta regionale, che è assente, tranne la lodevole partecipazione ai lavori dell'assessore Casagrande, il quale anche lui ha sempre sostenuto le ragioni della difesa della Regione e domando a lui se in questa fase ritiene di essere coerente con le sue tradizionali impostazioni politiche, da me ben conosciute, da 8 anni ci troviamo assieme di esperienza politica e di presenza nell'aula, il sottoscritto è più giovane, per sua fortuna, per quanto riguarda l'età e per sua sfortuna meno dotato di esperienza per quanto riguarda la presenza nella politica della Regione Trentino-Alto Adige.

Allora domando al collega Casagrande, essendo lui l'unico interlocutore, al di là del commissario liquidatore, che è la collega Chiodi, allora domando direttamente all'assessore Casagrande, non per metterlo in difficoltà, ma gli chiedo se anche egli è d'accordo nell'obiettivo finale di questo disegno di legge, che consiste nella liquidazione, ormai formale, oltre che sostanziale, dell'istituto regionale.

So che il collega Casagranda ed anche lei signor Presidente, che provenite da una tradizione, quella del partito autonomista trentino tirolese, che ha sempre fatto un vanto per quanto riguarda le aspirazioni e la difesa di questo partito nei confronti dell'istituto regionale, come si può oggi, in questo contesto politico, laddove si vuol far credere che la istituzione della Regione deve essere difesa, come si può allora, con queste promesse, con questi intendimenti, essere coerenti con l'altra soluzione, che è quella prospettata dal commissario liquidatore Wanda Chiodi.

Non so se devo notificare alla collega Wanda Chiodi, attraverso l'ufficiale giudiziario, questo mio intervento, non so se l'assessore competente si rende conto del passo gravissimo, che in questo momento la sua responsabilità potrebbe determinare nel futuro della Regione e sembra quasi un paradosso che un esponente di Alleanza Nazionale, che voi arbitrariamente avete sempre inteso come un partito che ha negato l'autonomia, mentre in realtà questo non è assolutamente vero, come proprio un esponente di Alleanza Nazionale e subito prima l'intervento del collega Gasperotti di rifondazione comunista, quindi sinistra e destra in questo contesto sono unite nel sostenere le tesi, secondo le quali questo disegno di legge, attraverso il suo articolato vuole proporre, come strumento eversivo nei confronti di quella realtà istituzionale e costituzionale della Regione Trentino-Alto Adige. Allora si vuole minare da qui le ultime competenze.

Collega Chiodi, in questo momento sorride, ma prima non sorrideva per niente, lei mi sta guardando e non colgo dal suo sguardo se non un atteggiamento quasi disperato, lei è disperata, collega Chiodi, perché è sufficientemente sensibile per capire il passo che alla sua responsabilità è dovuto questo disegno di legge. So che lei è convinta delle cose che sto dicendo, ma per ragioni di partito è costretta, come nella migliore tradizione, oltretutto del vecchio partito comunista e del partito democratico della sinistra, una tradizione secondo la quale, quando si danno le direttive e si impartiscono gli ordini, questi sono comunque ascoltati e sono comunque oggetto di disobbedienza cieca nei confronti delle gerarchie del partito, pronto a sacrificarsi, anche sul piano personale, rispetto a quella coerenza cui prima facevo riferimento.

Sotto questo profilo, collega Chiodi, devo manifestare l'apprezzamento mio personale sul fatto che lei sia disposta a sacrificarsi.

Non so su quale altare il sacrificio deve essere consumato, non so quale sarà l'altare, certo che il suo sacrificio noi lo apprezzeremo e quando lei passerà alla cronaca dei lavori di questo Consiglio, segnatamente la discussione di questo disegno di legge, lei passerà alla cronaca come il commissario liquidatore delle ultime competenze a capo della Regione Trentino-Alto Adige.

Mi fa piacere che in questo momento sia apparso miracolosamente il Presidente della Giunta, perché evidentemente il collega Grandi compare nei momenti più opportuni e come il miracolo di Lourdes in questo momento giunge a celebrare il suo sacrificio.

Signor Presidente del Consiglio, concludo qui il mio intervento, penso che lei abbia apprezzato comunque le motivazioni che mi hanno indotto a sostenere queste argomentazioni, confido nella presenza in Giunta dei colleghi del partito autonomista, i

quali da sempre si sono dichiarati a parole a difesa della Regione, in questo momento i colleghi assessori del Partito Autonomista devono essere coerenti con le parole e devono di fatto con i voti dimostrare la loro coerenza in difesa dell'istituto regionale, che con questo art. 1/bis viene fortemente compromesso nella sua credibilità e nella sua funzione istituzionale e politica.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini, ne ha la facoltà.

MORANDINI: Signor Presidente, onorevoli colleghi, è la prima volta che oggi interveng, a dimostrazione che si è tenuto, per parte nostra, un atteggiamento più che costruttivo su questo disegno di legge, nonostante una sordità su più passaggi dimostrata dalla Giunta regionale. A questo punto del dibattito si deve giocoforza intervenire, colleghi, perché con questa proposta di articolo di fatto la Giunta regionale dà un'ennesima, spero non definitiva, ma temo che lo sia quasi, se non del tutto, picconata alla Regione.

Mi spiego. Già era accaduto in questi mesi, lo avevamo evidenziato durante il bilancio nella discussione di qualche mese fa, che varie iniziative della Giunta regionale lasciassero intendere questo, faccio riferimento a qualche delega, che per aria si lasciava intendere e che magari è stata anche formalizzata, per quello che ci consta, ma a questa eutanasia della Regione, oggi con questa proposta di articolo, in generale con la proposta di legge, ma con questo articolo in particolare, per iniziativa di un assessore del PDS si dà un ulteriore contributo.

Assessore Chiodi, se mi consente, oggi la sigla PDS in questo particolare momento, a mio avviso, non significa tanto partito democratico della sinistra, ma partito della soppressione, sottinteso della Regione e mi spiego, perché con questo disegno di legge lei sa bene che introduce una differente disciplina fra la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, sul tema della riforma istituzionale e dei comuni in particolare, ma le chiedo: l'autonomia della montagna, l'unità di valle, questa entità sociale, economicamente e culturalmente rilevante è forse diversa fra la provincia di Trento e quella di Bolzano? Mi permetto di rispondere che no, non è assolutamente diversa, i confini fra le due province non vengono ad incidere su questa identità di valle, che è fortissimamente contrassegnata in senso analogo, sia in una provincia che nell'altra.

Allora faccio appello alle forze presenti in Giunta regionale, che non si riconoscono nella sua forza politica e che sono da sempre, dichiaratamente regionaliste, perché riflettano fortemente su questo passaggio, perché noi che siamo per garantire, per sostenere l'ente Regione, anche se ormai sta prendendo brandelli dappertutto e ci crediamo, facciamo un appello affinché queste forze riflettano su questo, perché introdurre anche su questo settore una differente disciplina fra Trento e Bolzano vuol dire dare un'ennesima picconata alla Regione. Allora a questo non ci prestiamo.

L'effetto politico che questa sua proposta comunque ha avuto, mi pare che lo si evinca chiaramente dagli interventi che sono appena stati espressi precedentemente al mio ed anche con il mio, è che si è realizzato una singolare unità tra forze politiche

assolutamente diverse, però collegate dal fatto di voler comunque tutelare l'ente Regione.

Allora chiedo alla Giunta regionale, al suo Presidente, di riflettere su questo, potete benissimo realizzare il vostro disegno politico garantendo l'unitarietà di disciplina e quindi non dando un'ennesima picconata alla Regione, perché allora dite di credere a parole, ma nei fatti non ci credete.

Sono fortemente preoccupato anche per questo.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'art. 1/bis? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Dobbiamo rifare la votazione. Colleghi, quando i conti non tornano, credo che per correttezza il Presidente, di fronte ad una richiesta dei suoi collaboratori, debba ripetere la votazione!

Prego i colleghi di prendere posto. E' stata fatta la richiesta di votazione per scrutinio segreto.

Prego distribuire le schede.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione dell'art. 1/bis:

votanti	52
schede favorevoli	28
schede contrarie	21
schede bianche	3

Il Consiglio approva.

Procediamo con l'art. 6:

Art. 6

(Modifica all'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1)

1. L'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 viene sostituito dal seguente:

„Art. 42
(Unione di comuni)

1. Due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ai fini della fusione entro il termine stabilito dallo statuto, possono costituire una unione per l'esercizio in forma congiunta di una pluralità di funzioni o di servizi attribuiti o delegati ai comuni.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Sono organi dell'unione il consiglio, il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio è l'espressione dei comuni partecipanti all'unione. Lo statuto può prevedere anche l'istituzione di un organo esecutivo collegiale. L'organo esecutivo collegiale non può avere in ogni caso un numero di componenti superiore a cinque. Spetta allo statuto disciplinare la composizione e nomina degli organi, prevedendo, per quanto riguarda il consiglio, l'elezione diretta secondo le norme relative ai comuni di corrispondente dimensione demografica, o, in alternativa, forme di elezione di secondo grado da parte dei consigli dei comuni partecipanti all'unione, assicurando, in quest'ultimo caso, un'adeguata rappresentanza delle minoranze politiche, compatibilmente, per i comuni della provincia di Bolzano, con il rispetto delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.

4. Lo statuto contiene l'indicazione degli organi dell'unione, delle funzioni e dei servizi da unificare, le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni. Per la composizione degli organi collegiali delle unioni costituite in provincia di Bolzano si applica la disposizione di cui all'articolo 62, comma 3.

5. Alla unione competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

6. La Regione, al fine di favorire la costituzione di unioni di comuni, provvede all'erogazione di speciali contributi, finalizzati alla parziale copertura degli oneri di gestione, per una durata di tempo non superiore a dieci anni, secondo parametri prefissati che verranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con le Giunte provinciali e le associazioni rappresentative dei comuni. Contributi straordinari possono inoltre essere erogati per il finanziamento parziale delle spese di investimento, nonché per la parziale copertura degli oneri relativi a studi, progetti ed iniziative preliminari dei comuni interessati alla prospettiva di costituirsi in unione.

7. Contributi erogati alle unioni dalla Giunta regionale sono proporzionalmente ridotti in ragione d'anno a partire dal sesto anno. Nel caso di eventuale fusione dei comuni partecipanti all'unione entro il decimo anno, la legge regionale che dispone la fusione fissa un periodo non inferiore a dieci anni durante il quale saranno erogati contributi speciali in misura almeno pari a quelli erogati all'unione nel primo decennio.

8. La legge provinciale può individuare ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali sono costituite unioni di due o più comuni.

9. Per l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi, si applicano alle unioni le disposizioni di cui all'articolo 44.

10. Si applicano all'unione le disposizioni previste dai commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 41 *ter*.

DENICOLO':

Art. 6

(Änderung zum Artikel 42 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1)

1. Im Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird der Artikel 42 durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 42
(Gemeindenverbunde)

1. Zwei oder mehrere aneinandergrenzende Gemeinden, die derselben Provinz angehören, können im Hinblick auf eine Fusion innerhalb der in der Satzung festgesetzten Frist zur gemeinsamen Ausübung einer Reihe von Funktionen oder Dienstleistungen, die den Gemeinden zugewiesen oder delegiert werden, einen Verbund gründen.

2. Der Gründungsakt und die Satzung des Verbundes werden von den einzelnen Gemeinderäten durch einen einzigen, mit absoluter Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder gefaßten Beschuß genehmigt.

3. Organe des Verbundes sind der Rat, der Präsident und das Kollegium der Rechnungsprüfer. Im Rat sind die im Verbund zusammengeschlossenen Gemeinden vertreten. In der Satzung kann auch die Errichtung eines ausführenden Kollegialorgans vorgesehen werden, das jedenfalls nicht aus mehr als fünf Mitgliedern bestehen darf. In der Satzung werden die Zusammensetzung und die Ernennung der Organe geregelt und es wird bezüglich des Rates die direkte Wahl nach den Bestimmungen für die Gemeinden mit entsprechender Bevölkerungszahl oder wahlweise die indirekte Wahl durch die Gemeinderäte der im Verbund zusammengeschlossenen Gemeinden vorgesehen, wobei in diesem Fall gewährleistet wird, daß die politischen Minderheiten, soweit vereinbar, für die Gemeinden der Provinz Bozen unter Berücksichtigung der Bestimmungen über die Vertretung der Sprachgruppen entsprechend vertreten sind.

4. In der Satzung sind die Organe des Verbundes, die Funktionen und die Dienste angegeben, die gemeinsam verwaltet werden sollen, sowie die Bestimmungen für das Finanzwesen des Verbundes und dessen finanzielle Beziehungen zu den Gemeinden. Für die Zusammensetzung der Kollegialorgane von Gemeindenverbunden in der Provinz Bozen gelten die Bestimmungen des Artikels 62 Absatz 3.

5. Dem Verbund stehen die Gebühren, die tariflichen Entgelte und die Beiträge für die von ihm verwalteten Dienstleistungen zu.

6. Zur Förderung der Schaffung von Gemeindenverbunden gewährt die Region für einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren Sonderbeiträge zur teilweisen Deckung der Verwaltungsspesen, und zwar gemäß im voraus festgelegten Maßstäben, die durch Beschuß des Regionalausschusses im Einvernehmen mit den Landesausschüssen und den die Gemeinden vertretenden Vereinigungen festgesetzt werden. Sonderbeiträge können überdies zur teilweisen Finanzierung der Investitionsausgaben sowie zur teilweisen Deckung der Spesen für Studien, Projekte und einleitende Initiativen der Gemeinden, die an dem Zusammenschluß in einem Verbund interessiert sind, gewährt werden.

7. Die den Verbunden vom Regionalausschuß gewährten Beiträge werden ab dem sechsten Jahr gekürzt, wobei diese Kürzung Jahr für Jahr in zunehmendem Maße erfolgt. Falls die im Verbund zusammengeschlossenen Gemeinden vor Ablauf des zehnten Jahres fusionieren, wird durch das Regionalgesetz, mit dem die Fusion vorgenommen wird, ein Zeitraum von mindestens zehn Jahren festgesetzt, während dessen Sonderbeiträge gewährt werden, die mindestens gleich so hoch wie diejenigen, die dem Verbund im ersten Jahrzehnt gewährt wurden, zu sein haben.

8. Durch Landesgesetz können optimale Gebietsbereiche aufgezeigt werden, in denen Verbunde von zwei oder mehreren Gemeinden gebildet werden.

9. Was die Ausübung der Funktionen und die Organisation der Dienstleistungen anbelangt, werden auf die Verbunde die Bestimmungen laut Artikel 44 angewandt.

10. Für den Verbund gelten die im Artikel 41 ter Absätze 8, 9, 10 und 11 vorgesehenen Bestimmungen.".

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, a firma della Giunta regionale, che recita: nel comma 3 dell'art. 42 la parola "cinque" è sostituita dalle parole "quello massimo fissato dall'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, per un comune di pari dimensione demografica".

Prego dare lettura dell'emendamento nel testo tedesco.

DENICOLO': Änderungsantrag zum Artikel 6, eingebracht vom Regionalausschuß

1. Im Artikel 42 werden im Absatz 3 die Worte "jedenfalls nicht aus mehr als fünf Mitglieder bestehen darf." durch die Worte "keinesfalls eine höhere Anzahl von Mitgliedern als jene aufweisen darf, die im Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 für eine Gemeinde mit gleicher Bevölkerungszahl festgelegt ist." ersetzt.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Chiodi per l'illustrazione.

CHIODI: Questo emendamento consente all'unione di avere un organo collegiale esecutivo, praticamente quello che corrisponde alla Giunta in un consiglio comunale, composto da un numero di componenti, eventualmente superiore a cinque, questo soprattutto per l'unione di maggiore dimensione. Allora andiamo a modificare il comma 3 dell'art. 42 e per vedere quanti sono i componenti della giunta andiamo all'art. 2 della legge regionale sui sindaci. Se volete vi dò lettura dell'articolo: "La giunta comunale si compone del sindaco che la presiede, di un numero di assessori stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per i comuni fino a 3000 abitanti, non superiore a sei per i comuni da 3001 a 10 mila abitanti, non superiore ad otto per i comuni da 10 mila e uno a 100 mila abitanti e non superiore a dieci per gli altri comuni e per i capoluoghi di provincia".

Considerato che l'unione debba avere un organo collegiale esecutivo, che corrisponde per importanza all'organo esecutivo del consiglio comunale, prevediamo per i comuni di maggiori dimensioni la possibilità dell'aumento superiore a cinque.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

C'è un altro emendamento, prot. n. 9116, a firma del cons. Gasperotti ed altri, che recita: il punto 8 dell'art. 42 è soppresso.

La parola al cons. Gasperotti per l'illustrazione.

GASPEROTTI: L'emendamento voleva mettere l'accento su una questione di principio, una legge dovrebbe contenere l'indirizzo per quanto riguarda gli enti locali, tutto quello che supera l'indirizzo diventa un legame, che non sempre risponde al bisogno di partecipazione e di democrazia, in certe occasioni sarebbe opportuno che ci fosse una guida forte anche nell'indicare i ruoli e gli ambiti della presenza organizzata su servizi nel territorio, in altri luoghi sembra un'invasione di campo.

Allora se la legge provinciale può individuare ambiti, se questa formula li può individuare, viene usata quando c'è una manifesta incapacità dell'ente locale a risolvere i problemi, questa è una questione, se invece diventa una individuazione perché favorisce in modo semplificativo anche la costituzione di aziende o di associazioni, diventa un superamento del proprio ambito, vale a dire delle proprie competenze.

Ho proposto di toglierlo, perché l'organismo provinciale può comunque attivarsi, mentre tutte le altre affermazioni sono indirizzate a togliere autonomia decisionale agli enti locali. Quindi l'invito a togliere il punto 8 è riferito a questa difficoltà a capire perché la provincia deve intervenire anche delimitando, individuando ambiti territoriali ottimali.

L'ottimizzazione poi è riferita non sempre al rispetto della partecipazione, perché questa ha un suo costo ed anche economico, ma certo che la democrazia se ha un costo economico, dall'altra ha la garanzia di chiamarsi democrazia. Questo prezzo è scritto nella costituzione, qualcuno se ne sta dimenticando evidentemente, sottolineo il fatto che questo prezzo di democrazia, di autonomia nelle decisioni, come viene rivendicato dalle regioni nei confronti dello Stato, deve esserci anche da parte dei comuni, nei confronti della provincia e delle regioni.

L'atto di indirizzo rimane pur sempre un atto di indirizzo, sostituire il comune con decisioni superiori diventa un vincolo che non va nel senso della partecipazione e della democrazia. Quindi questo emendamento è rivolto a risolvere questo dubbio.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini, ne ha la facoltà.

MORANDINI: Grazie Presidente. Ho ascoltato con interesse l'illustrazione da parte del cons. Gasperotti, gli chiederei se può aiutarmi in un approfondimento ulteriore, nel corso della discussione di questo emendamento, perché mi pare positivo.

Colgo l'occasione per rivolgermi all'assessore Chiodi, con riferimento agli interventi che prima hanno fatto sia il cons. Gasperotti, che il cons. Taverna, che il sottoscritto, a cui non ci è stato dato risposta, poiché invece nel corso delle votazioni, in via uffiosa, ci è stato detto che abbiamo detto grosse stupidaggini, chiederei cortesemente di dimostrarlo, allora ci confrontiamo serenamente, perché siamo invece convinti e per parte mia ribadisco questo concetto, che introdurre una disciplina differente fra la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano, laddove invece le unità di valle, queste entità socialmente e culturalmente rilevanti sono identiche, comunque molto analoghe tra l'una e l'altra, introdurre una disciplina differente è avallare politicamente ancora una volta una picconata al quadro regionale.

Allora riconfermo questo, le chiedo la cortesia di una risposta dai microfoni, perché noi siamo qui, pur con tutti i limitati mezzi che abbiamo, ad intervenire responsabilmente nel dibattito e dire fino in fondo le nostre ragioni, ad ascoltare le ragioni opposte ed a ricrederci se queste ci paiono più pertinenti delle nostre. Non ci è stata data risposta, quindi ribadisco e rifaccio formale richiesta perché sia data risposta a questo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter, ne ha la facoltà.

BENEDIKTER: Unter der Androhung der Nachtsitzungen halte ich mich kurz. Da ist wieder die Rede....

PRESIDENTE: Collega Benedikter, la interrompo un attimo, lei sa quanto io abbia rispetto di lei e riconosca quello che lei abbia fatto; non ho voluto sicuramente minacciare nessuno, ho voluto informare soltanto che è prevista la seduta notturna, ma le anticipo già che la seduta notturna questa sera non si farà, eventualmente sarà per domani sera, anche perché ognuno di voi ha il diritto di sapere qualche ora prima come deve programmare la serata.

Siccome lei mi ha chiesto se si farà seduta notturna questa sera, io le rispondo che non ci sarà, auspicando si faccia un buon lavoro.

La parola al collega Benedikter.

BENEDIKTER: Hier ist wieder die Bestimmung mit der vorgeschlagen wird, daß der 8. Absatz abgeschaffen wird: mit Landesgesetz können die besten Einzugsbereiche, innerhalb derer die Gemeindeverbunde errichtet werden können, festgesetzt werden. Das ist auch wieder eine typische Angelegenheit, die zur Ordnung gehört, für die die Region zuständig ist.

Vom Abgeordneten Bondi ist uns vorgeworfen worden: warum haltet ihr das Gesetz auf, wo es sowieso nur das Trentino betrifft. Ich meine, alle diese Bestimmungen betreffen nicht nur das Trentino sondern betreffen auch Südtirol, abgesehen davon daß

die Region nicht ein Ordnungsgesetz für eine Provinz allein machen kann. Das ist auch der Fall aber praktisch stimmt es ja. Was die Berggemeinschaften betrifft, hat man sie für Südtirol abgesegnet, bekräftigt und für das Trentino hat man sie abgeschafft. Das ist selbstverständlich auch eine unmögliche Angelegenheit. Wie gesagt, ich müßte ja gratulieren, wie gut also das Begräbnis der Region veranstaltet wird, ein wirklich gut ausgedachtes Begräbnis der Region. Jedenfalls ist dieser Absatz 8 für mich verfassungswidrig.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Taverna, ne ha la facoltà.

TAVERNA: ...alle considerazioni che ho svolto nel mio intervento sull'art. 1/bis e sugli altri articoli...

PRESIDENTE: Sospendo la seduta per cinque minuti, per difetto tecnico.

(ore 17.15

(ore 17.20)

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Ha chiesto la parola il cons. Boldrini, ne ha la facoltà.

BOLDRINI: Grazie Presidente. L'arroganza, assessore Chiodi, è il comportamento che tiene chi sa di non aver ragione ed allora diventa arrogante, perché mancando la forza della ragione si oppone la forza della violenza.

Che questo comma 8, che il collega Gasperotti con il suo emendamento chiede di eliminare, sia stato a suo tempo concordato per fare piacere al suo collega Bondi mi sembra evidente, ma che il suo collega Bondi sia a sua volta contestato, dopo sei mesi di giri fatti in tutti i comuni e presentati dalla stampa come degli incontri importantissimi, ogni volta che si incontrava con quattro persone appariva in prima pagina, il suo collega Bondi, dopo sei mesi di giri per convincere i sindaci, si trova contestato dai sindaci, tanto è vero che il suo disegno di legge aspetta ancora, perché deve avere l'OK dei sindaci dei comuni del Trentino, proprio per questo motivo, perché invece che fare quello che si dovrebbe fare, cioè lasciare i comuni liberi di decidere come, quando e con chi unirsi e se unirsi, la provincia si sostituisce e fa tutto.

Allora qui siamo al centralismo più bieco, siamo alla situazione in cui di autonomia proprio non ce ne frega nulla.

Questo comma 8 la legge provinciale può individuare ambiti territoriali ottimali, all'interno dei quali sono costituiti unioni di due o più comuni, è un comma che se lei non avesse l'arroganza del PDS lo approverebbe che venisse eliminato, perché lei trasferisce alla provincia la potestà, mentre deve essere data ai comuni.

I sindaci e le giunte comunali sono altrettanto intelligenti degli assessori provinciali, non sono meno intelligenti, perché li vogliamo noi impedire di scegliersi quali sono i propri ambiti territoriali, perché la Regione deve stabilire che è la legge provinciale che stabilisce l'ottimo, è lo stesso discorso del suo collega D'Alema, del suo capo, che presenta due possibilità di stabilire la scelta del governo, quella di Salvi, poi quando viene scelta quella che non gli piace Veltroni cancella tutto! L'arroganza del potere!

Allora avete proposto insieme un comma pensando a qualche cosa, vi viene contestato, è un comma che vi mette in piedi un centralismo che nessuno in teoria vorrebbe, c'è il Consiglio che dice: lo elimini, per cortesia collega Chiodi lo prenda in considerazione e lo elimini e farà il bene e l'interesse dei comuni che devono essere autonomi e non avere il suggerimento degli assessori di volta in volta diversi. grazie.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento, prot. n. 9116, a firma del cons. Gasperotti ed altri? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Con 15 voti favorevoli, 27 voti contrari e 2 voti di astensione, il Consiglio non approva.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 6 così emendato? Ha chiesto la parola la cons. Kury, ne ha la facoltà.

KURY: Entschuldigung Herr Präsident, ich wollte nur auf sprachliche Korrekturen hinweisen, die bei diesem Text notwendig sind, und zwar sowohl bei Absatz 3 - da ist der letzte Halbsatz unverständlich - als auch bei Absatz 7, wo man den letzten Satz nicht versteht. Wenn ich meinen Vorschlag vorbringen darf, dann kann es vielleicht auch von Amts wegen verbessert werden.

Absatz 3: "...wobei in diesem Fall gewährleistet wird, daß die politischen Minderheiten, soweit vereinbar, für die Gemeinden der Provinz Bozen unter Berücksichtigung der Bestimmungen über die Vertretung der Sprachgruppen entsprechend vertreten sind.", wäre mein Vorschlag: "wobei in diesem Fall gewährleistet wird, daß in den Gemeinden der Provinz Bozen die politischen Minderheiten vertreten sind, soweit die Bestimmungen über die Vertretung der Sprachgruppen damit vereinbar sind". Ich glaube, so wäre es klarer.

Aber noch schlimmer ist der Text im Absatz 7: "die mindestens gleich so hoch wie diejenigen, die dem Verbund im ersten Jahrzehnt gewährt wurden, zu sein haben.". Hier mein Vorschlag: "die mindestens gleich hoch sind, wie diejenigen, die dem Verbund im ersten Jahrzehnt gewährt wurden".

Meine Frage: Kann das bitte von Amts wegen verbessert werden?

PRESIDENTE: Lei ha fatto bene a proporre queste modifiche, provvederemo noi d'ufficio a sistemare il testo.

Qualcun altro intende intervenire sull'art. 6? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Con 14 voti contrari, 2 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 6 è approvato.

C’è un emendamento aggiuntivo, prot. n. 8919, a firma del cons. Bondi ed altri, che recita: dopo l’art. 6 è inserito il seguente:

Art. 6/bis

(Modifica all’articolo 43 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1)

1. Ai comuni 1 e 3 dell’articolo 43 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, dopo le parole: “il Presidente della Provincia autonoma o il sindaco” sono inserite le seguenti: “o il legale rappresentante dell’associazione di comuni o dell’unione dei comuni”.

2. Al comma 4 dell’articolo 43 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, dopo le parole: “del Presidente della Provincia autonoma o del sindaco” sono inserite le seguenti: “o del legale rappresentante dell’associazione di comuni o dell’unione di comuni”.

3. Al comma 6 dell’articolo 43 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, dopo le parole: “dal Presidente della Provincia autonoma o dal sindaco” sono inserite le seguenti: “o dal legale rappresentante dell’associazione di comuni o dell’unione di comuni”.

Prego dare lettura del testo in lingua tedesca.

DENICOLO: Änderungsantrag zum Artikel 6

Nach dem Artikel 6 wird der nachstehende Artikel eingefügt:

„Artikel 6-bis

(Änderung zum Artikel 43 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1)

1. Im Artikel 43 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden im Absatz 1 und im Absatz 3 nach den Worten „der Landeshauptmann oder der Bürgermeister“ die nachstehenden Worte eingefügt: „oder der gesetzliche Vertreter der Gemeindenvereinigung oder des Gemeindenverbundes“.

2. Im Artikel 43 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden im Absatz 4 nach den Worten „des Landeshauptmanns oder des Bürgermeisters“ die nachstehenden Worte eingefügt: „oder des gesetzlichen Vertreters der Gemeindenvereinigung oder des Gemeindenverbundes“.

3. Im Artikel 43 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden im Absatz 6 nach den Worten „des Landeshauptmanns oder des Bürgermeisters“ die nachstehenden Worte eingefügt: „oder des gesetzlichen Vertreters der Gemeindenvereinigung oder des Gemeindenverbundes“.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull’art. 6/bis? Ha chiesto la parola il cons. Bondi, ne ha la facoltà.

BONDI: Grazie Presidente. Si tratta di un emendamento che ha l'obiettivo di estendere anche alle associazioni e all'unione dei comuni lo strumento dell'accordo di programma. Quindi credo sia semplicemente una possibilità in più offerta anche a queste associazioni per utilizzare uno strumento importante. Grazie.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Ha chiesto la parola il cons. Benedikter, ne ha la facoltà.

BENEDIKTER: Nur um darauf aufmerksam zu machen, da heißt es nach dem Bürgermeister: oder des gesetzlichen Vertreters der Gemeindenvereinigung oder des Gemeindenverbundes.

Wir haben heute einen Artikel genehmigt, dem ich mich widersetzt habe, weil Frau Wanda Chiodi beantragt hat, daß anstelle des Bürgermeister nicht der gesetzliche Vertreter vorgesehen wird, sondern ein Sonderbeauftragter, der fachlich irgendwie zuständig sein muß, während hier richtig wäre, daß wenn der Bürgermeister nicht kann, dann der gesetzliche Vertreter der Gemeindenvereinigung vorgesehen wird, also entweder der Bürgermeister oder der gesetzliche Vertreter. Ich habe das auch geltend gemacht. Da wird richtig anstelle des Bürgermeisters der gesetzliche Vertreter vorgesehen, während dort hat man gesagt: nein wir bestehen darauf, daß es auch ein Sondervertreter, ein Sonderbeauftragter sein kann.

Entweder oder, so ist es in Ordnung meiner Ansicht oder was dort von der Mehrheit auf Bestehen der Abgeordneten Wanda Chiodi genehmigt worden ist, ist eben nicht in Ordnung.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Ha chiesto la parola l'assessore Chiodi, ne ha la facoltà.

CHIODI: Cons. Benedikter, stiamo parlando di due cose diverse! L'emendamento che abbiamo votato si riferiva al rappresentante del sindaco all'interno dell'assemblea, per il discorso delle aziende, ecc., questa è un'altra cosa! Confronti i due emendamenti, perché sono due cose diverse, collega Benedikter, li confrontiamo assieme se vuole e vedrà che sono due cose diverse, non può confondere le cose che vengo a dire, perché questa è un'altra cosa.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento, art. 6/bis. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Con 10 voti contrari, 4 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 6/bis è approvato.

E' stato presentato alcuni minuti fa un subemendamento, dobbiamo sospendere l'art. 7, perché la Presidenza ha bisogno del tempo per la traduzione e distribuzione dell'emendamento.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola la cons. Kury, ne ha la facoltà.

KURY: Ich hatte diesen Antrag bereits vorgelegt, aber er mußte jetzt ein Abänderungsantrag zum Abänderungsantrag werden, weil der Ausschuß einen Abänderungsantrag vorgelegt hat. Er ist bereits vorhanden, man muß nur statt "emendamento" "subemendamento" schreiben.

PRESIDENTE: La sua spiegazione mi è di aiuto, perché ci consente di proseguire i lavori; con le 10 firme è stato ripresentato come subemendamento all'emendamento Chiodi ed è stato sottoscritto dai cons. Kury, Zendron, Gasperotti e Pinter.

Dò lettura del subemendamento all'art. 7: dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: "Le cooperative, le associazioni che rappresentano per legge gli invalidi e i disabili, nonché le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro, a parità di condizioni, vengono privilegiate."

Dò ora lettura dell'emendamento all'art. 7:

L'articolo 44 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è sostituito dal seguente:

“Art. 44

(Servizi pubblici locali)

1. I comuni, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, assumono i servizi pubblici locali al fine di soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali e di assicurarne la regolarità e continuità, nonché la funzione in condizione di egualianza.

2. I comuni organizzano le funzioni amministrative di governo dei servizi pubblici locali distinguendole dai compiti di produzione e gestione dei servizi medesimi.

3. I servizi pubblici riservati in via esclusiva ai comuni sono stabiliti dalla legge.

4. Resta ferma la possibilità per i comuni di costituire società per azioni o a responsabilità limitata o acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza, di attività imprenditoriali diverse da quelle di cui al comma 1.

5. I comuni possono altresì gestire servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale a mezzo di istituzioni o di altre strutture organizzative disciplinate con regolamento, ovvero affidare con atto motivato, tali servizi a terzi.

6. I comuni disciplinano con regolamento le procedure e i criteri per la scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale tra le seguenti:

- a) costituzione di aziende speciali;
- b) costituzione o partecipazione ad apposite società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale;
- c) affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi, prevedendo adeguate procedure concorrenziali per la loro individuazione. Salvo diverse disposizioni di legge, il rapporto non può avere durata superiore a venti anni e non può essere rinnovato con lo stesso soggetto se non nei modi di cui alla presente lettera.

7. I comuni disciplinano con regolamento la gestione dei servizi in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dei servizi non sia opportuno costituire un'azienda speciale o una società ad influenza dominante pubblica locale.

8. Alle imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 possono anche essere affidate prestazioni a favore dei comuni.

9. I comuni in ogni caso concludono contratti di servizio con i soggetti cui è affidata la gestione di pubblici servizi ai sensi del comma 6. Nei contratti di servizio sono specificati, tra l'altro, la durata del rapporto, le caratteristiche delle attività da svolgere e le relative modalità di verifica, nonché gli aspetti economici del rapporto, le conseguenze di eventuali inadempimenti e i diritti degli utenti. Nel caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio prevede le modalità e le condizioni per il recesso da parte dei comuni.

10. L'influenza dominante pubblica sussiste quando i comuni detengano un numero di azioni tale da consentire di disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero quando lo statuto della società preveda il diritto dei comuni di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, sempre che il comune detenga almeno il 20 per cento del capitale sociale. In tali casi lo statuto prevede adeguate forme di trasparenza e di controllo sulla gestione. Nella costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale la scelta dei soci privati è effettuata, in relazione alla natura del servizio da erogare e tenuto conto delle capacità imprenditoriali dei potenziali soci, con atto motivato, sulla base di adeguato confronto concorrenziale. Resta fermo, qualora si intenda promuovere la diffusione di capitale sociale mediante sollecitazione del pubblico risparmio, il ricorso alle procedure di offerta pubblica di vendita.

11. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici nelle forme di cui ai commi 6, lettere a), b) e c) può essere esteso anche alle opere strumentali ai servizi e può essere accompagnato dalla concessione di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio.

12. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi degli stessi in relazione alla determinazione delle tariffe, attraverso strutture specificamente qualificate.

13. I comuni con popolazione almeno pari a 30.000 abitanti possono istituire, anche in forma associata, specifiche autorità indipendenti per i servizi pubblici locali dotate di distinta personalità giuridica, oppure avvalersi, previa convenzione, dell'autorità istituita da uno di essi.

14. Per gli appalti di lavori pubblici, nonché forniture e servizi, i soggetti di cui al comma 6 adottano adeguate procedure concorrenziali.

15. I comuni possono, per atto unilaterale, costituire società per azioni o a responsabilità limitata, anche conferendo complessi aziendali già destinati alla gestione di servizi pubblici ovvero uno o più rami di essi, secondo le modalità previste dai commi 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

16. Il regime fiscale relativo al trasferimento della proprietà, al conferimento e all'assegnazione dei beni dell'ente e delle aziende speciali alle società di capitali di cui al presente articolo è regolato dalla legge statale.

17. Le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o ad influenza dominante pubblica locale che alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, risultavano già costituite e già operanti a qualsiasi titolo nella gestione e nello svolgimento dei servizi e delle attività di cui al comma 1, si intendono costituite ai sensi e per gli effetti del comma 6 nei confronti di tutti gli enti locali partecipanti al suo capitale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già ad essa affidato, a qualsiasi titolo, lo svolgimento di un servizio pubblico a rilevanza economica ed imprenditoriale. Le convenzioni successive a eventuali provvedimenti concessori stipulate dagli enti locali con la società assumono la natura e la valenza dei contratti di servizio di cui al comma 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la società promuove fra gli enti locali soci un accordo diretto ad assicurare, ove necessario, l'influenza dominante pubblica locale, nonché a costituire fra gli enti forme di consultazione per definire indirizzi di omogeneo svolgimento dei servizi.

18. Alle società costituite ai sensi del comma 6 e alle società di cui al comma 17, gli enti locali soci possono affidare in qualunque momento lo svolgimento di ulteriori servizi pubblici compatibili con l'oggetto della società mediante deliberazione consiliare che approva contestualmente il relativo contratto di servizio”.

Il comma 4 dell'art. 45 è sostituito dal seguente:

“4. Il comune approva lo statuto e il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio dell'azienda; conferisce il capitale di dotazione; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende o istituzioni”.

Il comma 3 dell'art. 45/bis è soppresso.

Prego dare lettura del testo in lingua tedesca.

DENICOLO':

Änderungsantrag zum Artikel 7

Artikel 44 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird wie folgt ersetzt:

Artikel 44 (Örtliche öffentliche Dienste)

1. Die Gemeinden führen die örtlichen öffentlichen Dienste in Ausübung der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Funktionen, die sozialen Zwecken dienen und die wirtschaftliche bzw. allgemeine Entwicklung der örtlichen Körperschaften fördern,

sowie die Regelmäßigkeit und die Kontinuität bzw. den Betrieb bei gleichen Bedingungen gewährleisten, aus.

2. Die Gemeinden sorgen für die Verwaltungsfunktionen zur Führung der örtlichen öffentlichen Dienste, wobei diese von der Tätigkeit der Erbringung und Führung derselben Dienste zu unterscheiden sind.

3. Die ausschließlich den Gemeinden vorbehaltenen öffentlichen Dienste werden durch Gesetz bestimmt.

4. Es bleibt den Gemeinden vorbehalten, Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung zu bilden oder eine Beteiligungsquote dieser Gesellschaften für die Durchführung von wettbewerbsfähigen unternehmerischen Tätigkeiten, die sich von den Tätigkeiten gemäß Absatz 1 unterscheiden, zu erwerben.

5. Die Gemeinden können ferner Dienste ohne wirtschaftliche oder unternehmerische Bedeutung durch Einrichtungen oder andere mit Verordnungen geregelte Organisationsstrukturen führen oder diese Dienste mit begründeter Akte Dritten anvertrauen.

6. Die Gemeinden regeln mit Verordnung die Verfahren und die Kriterien für die Auswahl der nachstehend angeführten Organisationsformen der öffentlichen Dienste, die eine wirtschaftliche und unternehmerische Bedeutung haben:

a) Errichtung von Sonderbetrieben;

b) Errichtung oder Beteiligung an geeigneten Aktiengesellschaften oder GmbH mit überwiegend öffentlicher Einflußnahme;

c) Anvertrauung der Führung von öffentlichen Diensten an Dritte, wobei geeignete Wettbewerbsverfahren für ihre Ermittlung vorgesehen werden sollen. Unbeschadet anderslautender gesetzlicher Bestimmungen kann das Arbeitsverhältnis nicht mehr als zwanzig Jahre dauern und es kann mit dem gleichen Rechtssubjekt nur nach den Modalitäten gemäß diesem Buchstaben erneuert werden.

7. Die Gemeinden regeln mit Verordnung die Führung der Dienste in Eigenregie, wenn es wegen des geringeren Umfanges oder der Eigenschaften des Dienstes unzweckmäßig ist, einen Sonderbetrieb oder eine Gesellschaft mit vorwiegend öffentlicher lokaler Einflußnahme zu errichten.

8. Den Unternehmen gemäß Buchstabe a), b) und c) des Absatzes 6 können auch Dienstleistungen zugunsten der Gemeinden anvertraut werden.

9. Die Gemeinden schließen auf jeden Fall Dienstleistungsverträge mit den Rechtssubjekten ab, denen die Führung der Dienste gemäß Absatz 6 anvertraut ist. In den Dienstleistungsverträgen sind unter anderem die Dauer des Verhältnisses, die Merkmale der auszuführenden Tätigkeit und die entsprechenden Kontrollmechanismen sowie die wirtschaftlichen Aspekte des Verhältnisses, die Folgen bei eventueller Nichterfüllung des Vertrages und die Rechte der Benutzer der Dienste angeführt. Im Falle des Anvertrauens des Dienstes an Dritte sieht der Dienstleistungsvertrag die Modalitäten und die Bedingungen für den Rücktritt der Gemeinden vom Vertrag vor.

10. Die vorwiegend öffentliche Einflußnahme besteht, wenn die Gemeinden eine Anzahl von Aktien besitzt, die es ihnen bei der Vollversammlung ermöglicht über die Mehrheit der Stimmrechte zu verfügen, und zwar wenn die Satzung der Gesellschaft

das Recht der Gemeinden vorsieht, mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungsrates zu ernennen, vorausgesetzt, daß die Gemeinde wenigstens zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals besitzt. In diesen Fällen sieht die Satzung geeignete Formen der Transparenz und der Kontrolle über die Verwaltung vor. Bei der Errichtung der Aktiengesellschaft oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit vorwiegend lokaler öffentlicher Einflußnahme wird die Auswahl der privaten Gesellschafter mit begründeter Akte im Verhältnis zur Natur des zu leistenden Dienstes und angesichts der Unternehmensfähigkeiten der potentiellen Gesellschafter auf der Grundlage eines angemessenen Wettbewerbsangebots vorgenommen. Falls die Zunahme des Gesellschaftskapitals durch die Anregung zum öffentlichen Sparen gefördert werden soll, bleiben die Verfahren des öffentlichen Verkaufsangebots vorbehalten.

11. Das Anvertrauen der Führung der öffentlichen Dienste nach den Formen gemäß Absatz 6, Buchstabe a), b) und c) kann auch auf die den Diensten dienenden Arbeiten ausgedehnt werden und kann zusammen mit der Zuerkennung von Verwaltungsfunktionen, die eng mit der Erbringung der Dienste verbunden sind, erfolgen.

12. Zum Zwecke einer korrekten Festlegung der Kosten der Dienste und der Bestimmungen der entsprechenden Tarife üben die Gemeinden die Aufsicht und die Kontrolle über die Rechtsträger, denen die Führung der öffentlichen Dienste anvertraut ist, durch fachlich qualifizierte Strukturen aus.

13. Die Gemeinden mit einer Bevölkerung von mindestens 30.000 Einwohnern können auch besondere unabhängige Organe für die öffentlichen Dienste in Form von Zusammenschlüssen gründen - diese haben eigene Rechtspersönlichkeit - oder auf ein von einer der Zusammenschlüsse mittels Konvention errichteten Organe zurückgreifen.

14. Für die Vergabe von öffentlichen Arbeiten sowie für die Werk- und Lieferungsverträge wenden die Rechtsträger gemäß Absatz 6 geeignete Wettbewerbsverfahren an.

15. Die Gemeinden können auch bei einem einseitigen Rechtsgeschäft eine Aktiengesellschaft oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen, wobei sie die für die Führung von öffentlichen Diensten bereits bestimmten Betriebsstrukturen oder einen oder mehrere Teile davon nach den Modalitäten gemäß Absatz 51 und folgenden des Artikels 17 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127 übertragen können.

16. Das Steuersystem betreffend die Eigentumsübertragung, die Zuerkennung der Güter der Körperschaften und der Sonderbetriebe auf die Kapitalgesellschaften gemäß diesem Artikel wird durch ein Staatsgesetz geregelt.

17. Die Kapitalgesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit vorwiegend öffentlich-lokalem Kapital oder mit vorwiegend öffentlich-lokalen Einflußnahme, die am Tag des Inkrafttretens des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 bereits gegründet oder unter jedwedem Titel im Bereich der Führung oder Abwicklung von Diensten oder Tätigkeiten gemäß Absatz 1 tätig waren, gelten im Sinne und für die Wirkung gemäß Absatz 6 gegenüber allen örtlichen Körperschaften, die sich an deren Kapital beteiligen und welche am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes der

Gesellschaft bereits zu jedwedem Titel die Abwicklung eines öffentlichen Dienstes mit wirtschaftlicher und unternehmerischer Bedeutung anvertraut haben, als errichtet. Die Zutrittsvereinbarungen für eventuelle Konzessionsmaßnahmen, die von den örtlichen Körperschaften mit der Gesellschaft unterzeichnet werden, weisen die Merkmale und den rechtlichen Wert von Dienstleistungsverträgen gemäß Absatz 9 auf. Innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten dieses Gesetzes sorgt die Gesellschaft für den Abschluß eines Abkommens zwischen den beteiligten Körperschaften, mit welchem - wo notwendig - die vorherrschende öffentlich-örtliche Einflußnahme gewährleistet wird; sie sorgt auch für die Errichtung von Formen der Beratung zwischen den Körperschaften, damit Richtlinien einer abgestimmten Abwicklung der Dienste festgelegt werden.

18. Den im Sinne des Absatzes 6 errichteten Gesellschaften und den Gesellschaften gemäß Absatz 17 können die örtlichen, an den Gesellschaften beteiligten Körperschaften jederzeit die Abwicklung von weiteren öffentlichen Diensten, welche mit den Zielsetzungen der Gesellschaft vereinbar sind, mittels Ratsbeschuß anvertraut werden, mit welchem gleichzeitig der entsprechende Dienstleistungsvertrag genehmigt wird.“

2. Absatz 4 des Artikels 45 wird wie folgt ersetzt:

„Die Gemeinde genehmigt die Satzung und das Programm, die einjährigen und mehrjährigen Handelsbilanzvorschläge und den Jahresabschluß des Betriebs; die bringt das Betriebskapital ein; sie ernennt und widerruft die Verwalter des Betriebs und der Einrichtung; sie prüft die Ergebnisse der Verwaltung; sie sorgt für die Deckung etwaiger, vorher festgesetzter Sozialkosten. Jegliche unmittelbare Beteiligung der Verwalter der örtlichen Körperschaften an den Verwaltungsorganen der Betriebe oder der Einrichtungen ist ausgeschlossen“

3. Absatz 3 des Artikels 54-bis ist aufgehoben.

PRESIDENTE: Siamo in discussione del subemendamento. Ha chiesto la parola il cons. Benedikter, ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Wir haben das gestern bekommen. Ein neuer Artikel mit 20 Absätzen und ich möchte ihn schon bewußt genehmigen oder nicht genehmigen und daher ersuche ich, daß man ihn morgen behandelt. Wenn Sie heute noch einen anderen Artikel in diesen 4 Minuten behandeln wollen, ist es etwas anderes, aber diesen Artikel bitte morgen, damit man ihn noch überlegen kann.

PRESIDENTE: Sull'ordine dei lavori ha chiesto di intervenire la cons. Klotz, prego.

KLOTZ: Darf ich zwecks besserem Verständnisses morgen ersuchen, daß hier gesorgt wird zumindest im Absatz 2, im Absatz 13, im Absatz 17 einige Dinge abzuklären.

Im Absatz 2 fehlt entweder etwas, denn das ist im deutschen Text zumindest nicht verständlich, "die Gemeinden sorgen für die Verwaltungsfunktionen zur Führung

der öffentlichen Dienste, wobei diese von der Tätigkeit der Erbringung und Führung derselben zu unterscheiden haben". Es fehlt hier etwas.

Zum Absatz 13, die errichteten "Authorities" können im Deutschen nicht richtig sein, da muß ein anderer Begriff gefunden werden.

Im Absatz 17 fehlt entweder ein Wort oder ein halber Satz oder es muß ein anderer sprachlicher Ausdruck gefunden werden für, "sind von der Art und erhalten..." und dann, "für den Abschluß eines Abkommens zwischen den beteiligten örtlichen Körperschaften, mit dem - sofern", auch das ist vom deutschen her nicht richtig.

Herr Präsident, das ist jetzt nicht Obstruktion sondern eine konstruktive Wortmeldung und das Ersuchen, daß wenn möglich - ich kann verstehen wenn die Beamten auch müde sind - es für morgen richtiggestellt wird, dann brauchen wir morgen nicht mehr darüber zu diskutieren.

PRESIDENTE: La ringrazio, anche perché ci dà la possibilità di correggere linguisticamente alcuni articoli da lei indicati, ne prendiamo nota.

Sono le ore 17.59, è stato proposto di chiudere i lavori, che riprenderanno domani mattina alle ore 10.00

La seduta è tolta.

(ore 17.59)

INDICE**Disegno di legge n. 86:**

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige) (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 1

INHALTSANGABE**Gesetzentwurf Nr. 86:**

Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol) (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 1

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

GASPEROTTI Guido <i>(Gruppo Solidarietà - Rifondazione)</i>	pag.	1-14-19-21-22-27- 30-40-49
BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	3-14-18-23-25-35- 37-39-40-50-54-60
TAVERNA Claudio <i>(Gruppo Alleanza Nazionale)</i>	"	4-42-51
CHIODI-WINKLER Wanda <i>(Gruppo Partito Democratico della Sinistra)</i>	"	6-16-17-18-20-24- 29-36-48-54
BONDI Mauro <i>(Gruppo P.R.I. - A.T. - P.S.D.I.)</i>	"	8-53
KLOTZ Eva <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	15-20-21-24-29-30- 38-60
PINTER Roberto <i>(Gruppo Solidarietà - Rifondazione)</i>	"	18
DALBOSCO Marco <i>(Gruppo La Rete)</i>	"	23
WILLEIT Carlo <i>(Gruppo Ladins - Autonomia Trentino Integrale)</i>	"	24-40
ZANONI Danilo <i>(Gruppo Partito Popolare Italiano)</i>	"	28-34-38
MORANDINI Pino <i>(Forza Italia - C.D.U.)</i>	"	44-49
BOLDRINI Lelio <i>(Gruppo Lega Nord Regione Trentino-A.A. per l'indipendenza della Padania)</i>	"	51
KURY Cristina Anna <i>(Gruppo Lista Verde-Grüne Fraktion-Grupa Verc)</i>	"	52-54